Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — Roma — Sabato, 5 maggio — Numero 106

SOMMARIO

Soppressione del Sottosegretariato di Stato per le antichità e le belle arti, accettazione di dimissioni e soppressione di uno dei posti dei Sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze.

LEGGI E DECRETI.

REGIO DECRETO *25 febbraio 1923, n. 878, che dà piena ed intera esecuzione agli accordi stipulati il 21 dicembre 1922, tra l'Italia e la Czeco-Slovacchia per i traffici marittimi attraverso Trieste.*

REGIO DECRETO *18 marzo 1923, n. 890, che sopprime l'Ente autonomo portuale di Ancona per la costruzione e l'esercizio delle opere di quel porto.*

REGIO DECRETO *5 aprile 1923, n. 904, che riduce l'indennità per servizio straordinario al personale delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.*

REGIO DECRETO *5 aprile 1923, n. 905, che reca disposizioni per gli uffici del personale ed il Consiglio di amministrazione e di disciplina del Ministero delle poste e dei telegrafi.*

REGIO DECRETO *25 marzo 1923, n. 913, che estende ai territori annessi al Regno le disposizioni legislative e regolamentari sui lavori pubblici.*

REGIO DECRETO *27 aprile 1923, n. 915, che sopprime il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*

RELAZIONE e REGIO DECRETO *5 aprile 1923, n. 928, che autorizza una 28ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1922-923.*

RELAZIONE e REGIO DECRETO *19 aprile 1923, n. 929, che autorizza una 32ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923.*

RELAZIONE e REGIO DECRETO *19 aprile 1923, n. 930, che autorizza una 29ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923.*

RELAZIONE e REGIO DECRETO *19 aprile 1923, n. 931, che autorizza una 31ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923.*

REGIO DECRETO *29 aprile 1923, n. 935, che dichiara fuori uso, a partire dal 1° giugno 1923, le marche provvisorie doppie per la tassa « lusso e scambi ».*

RELAZIONI E REGI DECRETI *per lo scioglimento del Consiglio provinciale di Roma e del Consiglio comunale di Diano San Pietro (Porto Maurizio).*

DECRETI MINISTERIALI *che inibiscono il riacquisto della cittadinanza italiana.*

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI: *Rettifica.*

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

Ministero per l'industria e il commercio: Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti — *Ministero delle finanze*: Rettifiche d'intestazione — Smarrimento di ricevute — *Concorsi.*

INSERZIONI.

Con Regio decreto 29 dello scorso aprile, il Sottosegretariato di Stato per le antichità e le belle arti viene soppresso a decorrere dal 16 maggio corrente.

* * *

Con decreti Reali del 3 corrente mese sono state accettate le dimissioni rassegnate dall'on. prof. avv. Cesare Maria Devecchi, deputato al Parlamento, dalla carica di sottosegretario di Stato per il Ministero delle finanze ed è stato soppresso uno dei due posti di sottosegretario di Stato del predetto Ministero.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 25 febbraio 1923, n. 878, che dà piena ed intera esecuzione agli accordi stipulati il 21 dicembre 1922, tra l'Italia e la Czeco-Slovacchia, per i traffici marittimi attraverso Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri e ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto coi Ministri segretari di Stato per i lavori pubblici, per la marina, per l'industria e il commercio, per le finanze e per le poste e i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi stipulati il 21 dicembre 1922 tra l'Italia e la Czeco-Slovacchia per i traffici marittimi attraverso Trieste.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI — THAON DI REVEL — CARNAZZA — DE STEFANI — COLONNA DI CESARO'.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

CONFERENCE DE TRIESTE pour le développement du trafic tchécoslovaque par le Port de Trieste

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie d'une part et le Gouvernement de la République Tchécoslovaque d'autre part, animés du désir de devellopper le trafic de et pour la Tchécoslovaquie par le port de Trieste, sont convenus de conclure des accords et des arrangements concernant:

1) les frais de place,
2) le tarif adriatique,
3) les trains de marchandises directs,
4) les frêts maritimes,
5) le service télégraphique, teléphonique et radiotélégraphique,
6) les passaports,

et ont désigné, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi d'Italie,
le Gr. Uff. Dott. Iginio Brocchi Conseiller d'Etat,
le President de la République Tchécoslovaque,
M. Vojtech Krbec, premier Secrétaire de Légation et chef de bureau au Ministère des Affaires Etrangères,

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les accords et les arrangements ci-annexés.

Ces accords auront la durée d'un an, sauf les dispositions spéciales de l'art. 7 de l'arrangement N. 5. Exception faite pour l'accord N. 5 et pour l'arrangement N. 6, ces accords pourront être dénoncés seulement dans l'ensemble, par le moyen d'un preavis à donner trois mois avant leur échéance, par une des Hautes Parties Contractantes. A defaut de dénonciation, leur durée sera prolongée d'un an à l'autre.

Sans préjudice pour l'exécution prompte des accords et des arrangements qui pourront entrer en vigueur par voie administrative, les accords arrêtes entreront en vigueur après l'approbation de la par des deux Gouvernements suivant la législation de chaque Etat.

En foi de quoi les délégués ci-dessus designés ont apposé leurs signatures au présent Protocole.

Fait à Trieste en français, en deux exemplaires, le 21 décembre 1922.

Pour l'Italie: *Iginio Brocchi*.
Pour la Tchecoslovaquie: *Krbec*.

I.

Accord pour les frais de place.

Le Gouvernement italien accorde par l'entremise des RR. Magasins Généraux de Trieste pour les sucres produits en Tchécoslovaque les réductions suivantes des frais dans les susdits Magasins Généraux:

Embarquement direct, taux actuel L. 0.35, taux reduit L. 0,25.
Embarquement à travers l'Hangar, taux actuel L. 1,20, taux reduit L. 1.
Entrée et sortie du Magasin, taux actuel L. 1,60, taux reduit L. 1.
Transport à bord, taux actuel L. 1, taux reduit L. 0,70.
Pesage, taux actuel L. 0.10, taux reduit L. 0,05.
Taxe de grue, taux actuel L. 0,40, taux reduit L. 0,20.
Magasinage, taux actuel L. 0,10 pour 100 kg, par semaine, taux reduit L. 0,08.

L'actuelle franchise de magasinage de deux ou trois semaines est étendue par les Magasins Généraux à seize semaines en faveur des sucres produits en Tchécoslovaque.

Si une réduction générale des taux actuels des Magasins Généraux est accordée, une réduction proportionnelle doit être appliquée en faveur des sucres tchécoslovaques jusq'à la concurrence de 15 % sur les taux réduits en vertu du présent accord.

Cependant si ladite réduction générale atteint ou surpasse les taux accordés par le présent accord aux sucres tchécoslovaquès, une réduction de 15 % doit être appliquée sur les nouveaux taux établis par les Magasins Généraux.

Si, dans de délai de douze mois, dès la mise en vigueur du présent accord, l'exportation et l'importation totale de et pour la Tchécoslovaquie en transit par Trieste dépasse la quantité de 120.000 (cent vingt mille) tonnes, les réductions contenues dans cet accord sur les frais de place seront soumises à une révision.

Le Gouvernement d'Italie accordera dans ce cas pour d'autres marchandises de masse provenant de la Tchécoslovaquie comme magnésite, malt, orge, houblon, cellulose, papier, fer et acier demi-ouvré, bière et verreries emballées une franchise de magasinage ne dépassant pas quatre semaines, dans les Magasins Généraux de Trieste et la réduction des frais actuels des mêmes Magasins, dans une mesure proportionnelle à celle indiquée ci-dessus pour le sucre.

Pour l'Italie: *Iginio Brocchi*.
Pour la Schécoslovaquie: *Krbec*.

II.

Accord pour le tarif adriatique.

En vue de l'importance que le port de Trieste a pour le trafic international d'importation et d'exportation les Hautes Parties Contractantes s'engagent à s'accorder réciproquement des facilités tarifaires sur leurs chemins de fer pour les marchandises en transit par le port susdit.

Dans ce but les Hautes Parties Contractantes se prêteront dans les Conferences internationales, l'assistence mutuelle pour arriver à des accords avec les Administrations des chemins de fer des autres Etats participants au tarif adriatique.

Les Hautes Parties Contractantes appliqueront pour la durée du présent accord le tarif adriatique tel qu'il sera publié le 1er janvier 1923.

La Tchécoslovaquie accepte provvisoirement pour la durée de six mois les dispositions du point 3 insérées à la page 13 alinéa 5, 6 et 7 du Procés Verbal de la Conference ferroviére de Bolzano du 24 octobre 1922 (voir annexe) dans lequel il est accordé à l'Administration gérante du service adriatique la faculté de prendre sans l'autorisation préalable des autres Administrations intéressées les mesures nécessaires pour régler le tarif suivant les changements des conditions determinantes son efficacité.

Cette adhésion a lieu sous la condition que pour les gares situées au Nord de la ligne de démarcation Cheb-Praha-Bo-

humia, la limite maxima de réduction, fixée à 60 % sur les tarifs locaux de la Tchécoslovaquie ne soit pas dépassée.

Toutefois des modifications pourront être apportées au tarif adriatique par suite d'un accord passé entre les Administrations des chemins de fer des Hautes Parties Contractantes.

L'Administration gérante du service adriatique n'aura pas la faculté d'appliquer les réductions réservées pour les transports effectués de ou pour les gares situées au Nord de la susdite ligne de démarcation aux transports de ou pour les gares situées au sud de la même ligne.

Même dans le cas ou de la part des chemins de fer fédéraux autrichiens ou de la Compagnie des chemins de fer autrichienne de Sud (Südbahn), le tarif actuel Tchécoslovachie-Trieste serait denoncé, les Gouvernements d'Italie et de Tchécoslovaquie s'engagent à former un nouveau tarif Tchécoslovaquie-Trieste répondant à l'esprit du présent accord.

Les dispositions de cet accord seront appliquées à partir du 1^er^ janvier 1923.

Pour l'Italie : *Iginio Brocchi.*
Pour la Tchécoslovaquie : *Krbec.*

ANNEXE.

Point 3, alinéa 5, 6, 7 du Proces Verbal de la Conference de Bolzano :

Le Presidente réplique qu'il a été chargé par son Administration de proposer que la Direction soit autorisée à prendre les mesures nécessaires à régulariser les tarifs pour les adacter à la situation changée, dans le cas ou une ultérieure dévalorisation du Mark exercerait une influence sensible sur le trafic avec Trieste.

Le delegue du Ministère des chemins de fer de Prague déclare que dans la plus part des cas il s'agirait de mesures d'ordre financier bien sensibles et qu'il doit par conséquent recommander d'avoir soin qu'il ait d'abord l'adhés on des Administrations participantes étant aussi donné que dans certains cas même l'Administration dirigente, ne connaissant pas les conditions intérieures de chaque Administration, ne pourrait pas être en mesure de prendre, de son initiative, une équitable décision. On ne doit pas trascurer la nécessité que certaines mesures soient traitées non seulement au point du vue financier, mais aussi aux autres points de vue concernant les conditions intérieures de chaque Etat.

Il propose donc de maintenir la procédure actuelle, se déclarant toutefois prêt, das ce but d'appuyer, auprés de son Administration, une trattation de pareilles mesures d'une façon qui soit dans l'intérêt de la chose.

III.

Accord pour les trains marchandise directs.

En considération de la necessité de faciliter le trafic à travers le port de Trieste non seulement par des mesures tarifaires, mais aussi par le transport plus rapide des marchandises, les Hautes Parties Contractantes s'engagent à réorganiser d'un commun accord le dits transports par la création d'itinéraires fixes et de trains directs de marchandises.

Les Hautes Parties Contractantes s'efforceront de faire participer à cette réorganisation les autres Etats dont l'Administration des chemins de fer est intéressée au trafic adriatique en transit.

Pour l'Italie : *Iginio Brocchi.*
Pour la Tchécoslovaquie : *Krbec.*

IV.

Accord pour les frets maritimes.

Si les Sociétés de Navigation qui ont signé le Protocole du 21 décembre 1922 annexé au présent accord, ne reconnaitront pas à des intéressés de la Tchécoslovaquie le droit à l'application des dispositions et des conditions contenues dans le même protocole, quoique les requérants seraient disposés à observer les dispositions réglementaires et des lois, les dits intéressés auront le droit de faire toutes les démarches nécessaires auprès du Gouvernement d'Italie pour obtenir que les engagements des Sociétés soient tenus.

Toute responsabilité directe du Gouvernement Royal d'Italie sera exclue.

Dans le cas où les Sociétés de Navigation qui ont signé le dit Protocole concluront directement ou indirectement des contrats ou engagements spéciaux relatifs à l'exportation ou à l'importation de ou pour la Tchécoslovaquie, en conformité de la déclaration des mêmes Sociétés, contenue dans le Protocole susdits, les facilités et les rédutions prévues dans l'accord sur les frais de place resteront en vigueur, pour toute la durée des contrats et engagements en question.

Il faudra tout de même que ces contrats et engaments aient été conclus dans le délai d'un an dès la mise en vigueur du présent accord et pour une période pas supérieure à un an.

Le Commissariat pour les services de la marine marchand communiquera aux Sociétés de Navigation qui auront signé le protocole annexé la date de l'échéance de la validité du même accord.

Les Sociétés et les autres intéressés qui auront conclu des contrats et des engagements, pourront demander l'application des facilités et des réductions visées à l'alinéa précédent, pourvu que ces Sociétés ou les même intéressés aient comuniqué au Gouvernement Royal d'Italie (Commissariat pour le services de la Marine Marchande) une liste des contrats et des engagements conclus en conformité des déclarations contenues dans le protocole annexé. Cette comunication contiendra le nom des contractants, la dénomination et la quantité de la marchandise pour laquelle les facilités arrêtés dans le présent accord seront applicables.

Pour l'Italie : *Iginio Brocchi.*
Pour la Tchécoslovaquie : *Krbec.*

Trieste, le 21 decembre 1922.

PROTOCOLE

arrêté à l'occasion de la Conférence de Trieste entre les délégués de la Rêpublique Tchécoslovaque et ceux du Gouvernement d'Italie, pour intensifier les trafics d'importation ed d'exportation à travers le port de Trieste.

Attendu :

que dans le but d'intensifier les trafics avec la Tchecoslovaquie à travers le port de Trieste, on a constaté la nécessite de mesures spéciales de la part du Gouvernement Royal d'Italie et du Gouvernement de la République Tchécoslovaque, afin que les Sociétes de Navigation ayant leur siège dans le port de Trieste puissent s'engager formalement à effectuer les transport des marchandises de la Tchécoslovaquie ou des marchandises d'outre mer dirigées en Thcécoslovaquie, à des conditions telles, quelles puissent faire face à la concurrence des ports du Nord.

que, en prévision d'un parfait accord entre les deux Etats concernant les mesures susdites les Sociétés de Navigation ont precisé en quelle direction et de quelle façon elles sont disposées à faire des sacrifices dans l'intérêt d'un trafic plus intensif dont dériverait un avantage soit aux producteurs de la Tchécoslovaquie, soit aux commerçants du port de Trieste.

Les Sociétés de Navigation suivantes : Lloyd Triestino, Cosulich Société Triestine de Navigation, la Société Tripcovich & C° et

la Société Adria, Société Anonyme de Navigation Maritime font la déclaration suivante:

Declaration.

1) La Compagnie « Cosulich » - Société de Navigation ayant siège à Trieste,

vu que la « Compagnie Cosulich » a déjà fait les plus larges sacrifices pour faciliter le trafic tchécostovaque par le port de Trieste en concédant des réductions essentielles tant pour l'importation que pour l'exportation (p. e du café),

vu que des accords aptes à rejoindre ce but ne pourraient être conclus avec le Gouvernement Tchécoslovaque qui ne s'occupe pas lui-même de l'expédition des marchandises, mai seulement avec des intéressés de la Tchécoslovaquie ou avec leurs associations

constaté qu'il est exclu de pouvoir assumer un engagement ferme en ce qui concerne les frets d'importations qui son cotés aux bourses maritimes d'outre-mer et assujettis pour cette raison à des fluctuations continuelles; mai qu'on accordera pour l'exportation les facilité suivantes:

a) pour l'Amerique du Nord, la « Cosulich » maintiendra pour la durée d'une année à partir d'aujourd'hui le tarif réduit d'exportation n. 18, publié au mois d'octobre 1922, à l'occasion de la Conférence de Bolzano. Ce tarif prévoit, en comparaison avec le tarif précedent, des reductions très importantes allant dans certains cas jusqu'à 50 %.

En outre la « Cosulich » est disposée a faire, en cas d'accord, des réductions ulterieures, pour certaines marchandises énumérées dans l'annexe, varian autour de 10 % ultérieurs.

b) pour l'Amerique du Sud, la « Cosulich » s'oblige:

1) de concéder aux marchandises de provenance tchécoslovaque, en cas d'accord, une réduction sur les frais de débarquement dans les ports sud-américains, allant jusqu'à 40 % pour le débarquement à Buenos Aires, à 20 % pour le débarquement à Santos et à 40 %, pour le débarquement à Rio.

2) de concéder sur son propre tarif normal d'exportation actuellement en viguer pour certains articles d'exportation indiqués dans l'annexe une réduction variant de 2/6 - 5/ shillings, ou de 10 % à-peu-près; les détails résultent des annexes.

c) de faire participer les marchandises tchécoslovaques, en ce qui concerne les opérations dans le port de Trieste, des bénéfices obtenus de la part des Magasins Généraux Royaux de pouvoir utiliser certains hangars pour le dépôt des marchandises destinées à l'exportation, en vue d'épargner les frais de transport du magasin à l'hangar, aux mêmes conditions qui seront appliquées aux marchandises de la même èspèce.

Pour la Compagnie de Navigation Cosulich
A. Cosulich, Moschoni.

2) D. Tripcovich & Co.

La Société de Navigation D. Tripcovich & Co. de Trieste garantit pour la durée d'un an, à partir du 1.er janvjer 1923 pour les marchandises provenantes de la Tchécoslovaquie ou y dirigées les suivantes facilités sur ses deux lignes régulières indiquées ci-bas à condition que soit approuvé l'accord conclu entre le Gouvernement Royal d'Italie et le Gouvernement de la Tchécoslovaquie au sujet des tarifs des chemins de fer, jugés nécessaires pour intensifier les trafics à travers le port de Trieste, et au sujet des frais des Magasins Généraux pour le transport du sucre de la Tchécoslovaquie:

1) ligne Adriatique-Méditerranée Occ.-Maroc (Ligne Amom) « départs bimensuels » avec scalo aux ports suivants:

A) allee Catania, Messine, Palerme, Naples. Gênes, Marseille, Barcelone, Valence, Alicante, Malaga, Oran, Tanger, Casablanca et Mazagan:

B) retour: Tanger, Oran, Malaga, Alicante, Valence, Barcelone, Marseille, Gênes, Naples, Palerme, Messine et Catania.

a) pour l'exportation de Trieste, une réduction sur les tarifs ordinaires de 10 %, jusqu'à 40 %, suivant les divers escales; la Sociétés sous indiquée tachera en fixant les frets de s'en tenir à ceux des ports d'Anvers et de Hambourg, il est bien entendu qu'il s'agit des frets ordinaires et qu'il ne s'agit pas des frets qui deriveraient d'une guerre tarifaire, entre les Sociétés des ports du Nord;

b) pour l'importation par Trieste les frets ordinaires en vigueur sur les diverses places, au temps de l'embarquement des marchandises.

2. Ligne Adriatique-Afrique du Nord, départs bimensuels avec escale aux ports suivants:

Malte, Tripoli, (Bengasi (facultatif), Tunis et Alger.

Sur les marchandises en exportation de Trieste une réduction sur le tarif normal de 17 jusqu'à 29 %, suivants les destinations des memes marchandises.

D. Tripcovich.

3) Le « Lloyd Triestino »:

attendu que pour les marchandises tchécoslovaques il adopté depuis la reprise des services maritimes un traitement de faveur;

à la condition qu'entre le Gouvernement Royal d'Italie et le Gouvernement de la République Tchécoslovaque il soit intervenu un accord au sujet des tarifs du chemin de fer retenus nécessaires pour dévellopper les trafics par la voie de Trieste ainsi qu'au sujet des Entrepôts Généraux pour le transport du sucre provenant de la Tchécoslovaquie,

le « Lloyd Triestino » s'engage:

1) à maintenir pour l'exportation pour ce qui a trait au tarif général, pendant une année, une réduction de 15 % qui pourrait être portée dans certains cas au 20 % pour l'exportation dans la Méditerranée, et cela indépendamment des réduction du tarif que le Lloyd Triestino s'engage à mettre en vigueur à partir du 1.er janvier 1923, lesquelles d'après les articles et les relations pourraient varier entre le 10 et 20 %.

2) à maintenir aussi pour la durée d'une année le tarif spécial actuellement en vigueur pour certains articles, tarif qui prevoit des réductions plus importantes, en s'engagent de réviser ce dernier d'un cas à l'autre afin de l'améliorer dans la limite du possible.

3) d'instruire les Agences de fixer les frets d'importation, offerts pour l'Adriatique, de telle façon qu'ils puissent être préférés en comparaison à ceux des ports concurrents, y exclu tout engagement sur la base de réductions de pourcentage, eu égard au fait que les cotations sont faites dans les ports de cargaison sur la base du marché des frets et par conséquent les exportateurs doivent évaluer les offres des frets pour l'Adriatique, en comparaison avec ceux des ports de concurrence.

4) d'accorder suivant les règles des entrepôts et pour ce qui concerne les marchandises provenant de la Tchécoslovaquie ou destinées a cette dernière les concessions qui seront accordées pour les articles d'exportation par l'Administration des Entrepôts Généraux:

aux marchandises provenant de la Tchécolovaquie il sera accordé le tonnage nécessaire lors du prochain départ d'un bateau du Lloyd Triestino au port de destination des mêmes marchandises. Au cas où, pour une raison quelconque, les marchandises destinees à un port déterminé, auquel les bateaux du Lloyd Triestino font escale, ne pourraient pas être chargés en temps dû, le Lloyd Triestino concédera l'emmagasinement de ces marchandises dans son entrepôt pendant la durée de quatre semaines en franchise de magasinage.

Au cas où l'Administration des Entrepôts Généraux à Trieste viendrait d'accorder aux dites marchandises une prolongation

de terme pour l'emmagasinement gratuit, le Lloyd Triestino concédera lui aussi aux marcandises l'emmagasinement sans payement des droits de magasinage pour la durée de ce terme prolongé.

5) à traiter avec les exportateurs de la Tchécoslovaquie en leur faisant pour les services au-delà du Canal de Suez, dont les frais d'exportation ne sont pas sujets à un tarif établi d'avance, des cotations telles qu'elles puissent soutenir la concurrence des ports du Nord.

Lloyd Triestino
Ucelli.
N. Trauner.

Les sousignées demandent que le contenu de ces déclarations soit porté à connaissance des interessés, par le Gouvernement de la République Tchecoslovaque, dans le but que les Compagnies soient à même de lier des rapports directs avec les intéressés et de fixer des conditions de transport detaillées.

« Cosulich » Soc. di Navigazione — Lloyd Triestino
Cosulich — Moscheni. — *Ucelli — M. Trauner.*
D. Tripcovich.

DECLARATION
de la Compagnie de Navigation « Adria » - Fiume

La Compagnie de Navigation « Adria » ayant siége à Fiume, déclare d'être disposée de concéder aux marchandises provenantes de la République Tchécoslovaque et qui seront embarquées sur des navires appartenants à elle, tant à Trieste qu'à Fiume, des réductions de frets, jusqu'à 40 % des frets généraux de ses tarifs.

La mesure de la réduction dependra de la situation géographique du lieu de provenance et sera majeure pour ces marchandises dont le transport ferroviaire vers Hambourg présentera una convenience majeure en comparaison avec le transport jusqu'à Trieste et Fiume, tandis que la réduction sera inférieure où les frais du transport ferroviaire jusqu'à Trieste respectivement Fiume seront inférieurs.

Trieste, 21 décembre 1922.

Pour l' « Adria » Soc. anon. di Navigazione Marittima
A. Cosulich.

ARRANGEMENT
conclu entre l'Italie et la Tchécoslovaquie concernant le service télégraphique, téléphonique et radiotélégraphique entre les deux Etats.

En vertu de l'art. 17 de la Convention télégraphique internationale de St. Pétersbourg, les soussignés representants des Administrations télégrafiques de l'Italie et de la Tchécoslovaquie ont arrêté, d'un commun accord et sous réserve de l'approbation des Autorités compétentes, les dispositions suivantes:

Art. 1.

1. Pour les télégrammes échangés entre l'Italie e la Tchécoslovaquie la taxe terminale de chaque Etat est fixée à 7 centimes or par mot.

2. Cette taxe est réduite de 50 % pour le telegrammes de presse, adressés à des journaux ou agences, de 18 heures à 12 heures.

3. La même taxe est réduite de 60 % pour les télégrammes de presse, expédiés, dans les heures indiquées dans l'alinéa précédent, par une Agence de nouvelles politiques et commerciales spécialement désignée par chaque Administration contractante, et adressés aux représentants de la dite Agence, dans l'autre Etat.

Cette même réduction sera accordée aux télégrammes de presse expédiés, le cas échéant, par le Ministère des Affaires étrangères de chaque Etat à sa Légation dans l'autre Etat.

4. Les taxes et réductions de taxes susindiquées seront appliquées également aux télégrammes, qui seront échangés entre les deux Etats par voie radio directe. Les taxes de transit, qui pour les télégrammes acheminés per voie telégraphique seraient dues à l'Autriche, ou à l'Autriche et au Royaume S. H. S., seront partagées entre l'Italie et la Tchécoslovaquie. Même à ces taxes de transit s'appliqueront les réductions de 50 % et 60 %, respectivement établies pour les télégrammes des journaux et pour les télégrammes des Agences spécialement désignées par les deux États et des Ministères des Affaires étrangeres.

Art. 2.

1. Le tarif de l'unité de conversation téléphonique ordinaire de trois minutes entre Trieste et Prague est fixé à 2.50 francs-or, ainsi divisés:

Italie	frs. or	0.90
Royaume S. H. S.	» »	0.40
Autriche	» »	0.50
Tchécoslovaquie	» »	0.70
Total . . .	frs. or	2.50

Dans le cas où des conversations téléfoniques avec d'autres villes situées sur le territoire italien en dehors de la communication Trieste-Prague pourront être effectuées, s'appliqueront les taxes terminales italiennes de frs. or 1.50, 2.25, 3, 4.50 et 5 respectivement pour la 1.ière, 2.ième, 3.ième, 4.ième et 5.ième zone italienne. Pour les conversations qui pourront être effectuées avec d'autres villes tchécoslovaques, la taxe terminale tchécoslovaque sera établie de cas en cas.

2. Pour les conversations urgentes le tarif est triplé.

Art. 3.

1. Pour assurer le service téléphonique entre Trieste et Prague les Administrations d'Italie et de la Tchécoslovaquie acceptent pour leur compte, et s'engagent de faire les démarches nécessaires auprés des Administrations de l'Autriche et du Royaume S. H. S. afin que les dispositions suivantes soient observées:

a) les conversations téléphoniques entre Trieste-Graz et Trieste-Vienne doivent être echangées par les fils 3525 et 3766;

b) les conversations téléphoniques entre Trieste et Prague doivent être échangées par le fil 4297.

2. Sur le fil 4297 sont affectées exclusivement au service entre Trieste et Prague les periodes suivantes:

a) à partir du 1.ier janvier 1923, de 11 heures à 12 heures et de 16 heures à 17 heures;

b) à une date ultérieure, la plus rapprochée qu'il soit possible, aussi les périodes de 8 heures à 9 heures et de 21 heures à 22 heures.

De 22 heures à 8 heures le service sur le fil 4297 sera cumulatif de Prague avec Zagreb, Ljubljana et Trieste, et viceversa, et de Vienne avec Zagreb et Ljubljana, et viceversa.

Art. 4.

1. L'Italie et la Tchécoslovaquie s'engangent à procéder à à l'établissement d'un fil telegraphique direct et d'un fil téléphonique direct entre Trieste et Prague, qui ne toucheraient plus le territoire du Royaume S. H. S.

2. A cet effet l'Italie et la Thécoslovaquie s'engagent a renouveller la requête à l'Administration autrichienne de poser la section de fil nécessaire pour établir une communication télégraphique directe Prague-Trieste, voie Tarvisio (selon l'art. 3 de l'Arrangement télégraphique de Portorose du 23 novembre 1921).

Aussitôt que l'Administration autrichienne aura pourvu dans le sens sus-indiqué, l'Italie posera sur son territoire la section

de fil nécessaire pour activer la communication télégraphique directe Trieste-Prague, voie Tarvisio.

Si l'Administration autrichienne ne sera pas à même de poser la section de fil télégraphique voie Tarvisio, les Administrations italienne et tchécoslovaque prendront les mesures nécessaires avec l'Office autrichien pour activer, le cas échéant, une communication télégraphique Trieste-Vienne-Prague, l'esservic avec le système Baudot échelloné, en utilisant les fils existants Trieste-Vienne, voie Tarvisio, et Vienne-Prague.

3. L'Italie et la Tchécoslovaquie s'engagent aussi à demander à l'Administration autrichienne la pose sur son territoire d'un circuit téléphonique pour établir une communication téléphonique directe entre Trieste et Prague, voie Tarvisio.

Si l'Administration autrichienne ne sera pas à même de poser le dit circuit téléphonique, les Administrations de l'Italie et de la Tchécoslovaquie examineront d'accord avec l'Office autrichien la manière d'assurer la pose des fils nécessaires sur le parcours autrichien, soit en concédant la pose à une Société privée, soit en la faisant effectuer par l'Administration autrichienne, mais à leurs frais et aux conditions à déterminer.

Art. 5.

1. A partir du 1.er janvier 1923, les remboursements de taxes pour télégrammes originaires de l'Italie à destination de la Tchécoslovaquie, et viceversa, sont effectués à la charge de l'Administration dont dépend le bureau d'origine, sans communiquer les réclamations d'Office à Office, en tant qu'une enquête ne serait pas, en cas exceptionnel, jugée nécessaire dans l'intérêt du service télégraphique.

2. Les remboursement de taxes sont effectués par l'Administration d'origine des télégrammes, sur demande de l'expéditeur, lequel doit presenter:

a) lorsqu'il s'agit d'un télégramme non arrivé, une déclaration écrite du bureau de destination, confirmant que le télégramme en question n'a pas été remis;

b) lorsqu'il s'agit d'un télégramme retardé ou altéré, ou mutilé, la copie d'arrivée de ce télegramme.

3. Les taxes des bons de réponse payée, non utilisées par le destinataire ou restés en possession du bureau de destination, afférants aux télégrammes avec - RP - de l'Italie pour la Tchécoslovaquie, et viceversa déposés à partir du 1.er janvier 1923, sont remborsées aux expéditeurs des télégrammes-demandes, aux soins et frais de l'Administration d'origine de ces mémes télégrammes.

Pour obtenir le remboursement des bons de réponse les expéditeurs devront présenter à l'Administration d'origine:

a) le bon de réponse délivré au destinataire, si celui-ci n'a pas fait usage du bon;

b) une déclaration du bureau de destination, de laquelle il resulte que le bon est resté en sa possession, lorsque le télégramme-demande n'a pas été remis, ou a été refusé ou bien que le bon de - RP - a été refusé par le destinataire.

4. Dès la même date les taxes de réponses payées seront exclues des comptes des télégrammes échangés entre l'Italie et la Tchécoslovaquie par le fil direct Trieste-Prague, ou par les communications à travers la Jugoslavia, l'Autriche, la Suisse et l'Allemagne.

Les Administrations intermédiaires en seront informées par les soins des deux Offices intéressées.

Art. 6.

Les Administrations de l'Italie et de la Tchécoslovaquie s'engagent de faire les demandes utiles auprès des Offices de l'Autriche et du Royaume S. H. S. afin que pour les télégrammes extra-européens de et pour la Tchécoslovaquie, ou en transit par la Tchécoslovaquie, transmis par le fil Trieste-Prague, la taxe du transit de l'Autriche et du Royaume S. H. S. soi en total de 12 centimes par mot, à partager entre les Offices desdits Pays.

Art. 7.

Le présent Arrangement restera en vigueur jusqu'à l'expiration de trois mois à partir du jour où la dénonciation en sera faite par l'une des Admnistrations contractantes.

Ainsi fait, en double, à Trieste le 21 décembre 1922.

Pour l'Italie: *Iginio Brocchi.*
G. Gneme.
Pour la Tchécoslovaquie: *Krbec.*
O. Kucera.

ACCORD.

En vue de faciliter, autant que possible, l'entrée et le transit des ressortissant italiens dans ou par la Tchécoslovaquie et des ressortissants Tchécoslovaques dans ou par l'Italie, les deux Hautes Parties Contractantes sont convenues de conclure ce qui suit:

1. Le visa d'entrée ou de transit aux passeports des ressortissants des deux H. P. C. sera supprimé dans le plus court délai possible.

2. Si un ressortissant de l'une des H. P. C. pour obtenir le visa de transit d'une tierce Puissance aurait besoin du visa préalable de l'autre H. P. C. ce visa lui sera accordé gratuitement.

3. Les deux H. P. C. se réservent pour des cas exceptionnels justifiés par la situation sanitaire, ou par les intérêts de la securité publique, ou bien par le réglement du marché du travail de rétablir temporairement le visa d'entrée aux passeports, étant entendu que cette mesure sera supprimée lorsque le motis exceptionnel aura cessé. Ledit visa sera en tout cas accordé gratuitement.

4. Les deux H. P. C. se réservent tous les droits relatifs à la délivrance des passeports à leur ressortissants respectifs avec ou sans expresse indication des pays de destinations.

Pour l'Italie: *Iginio Brocchi.*
Pour la Tchécoslovaquie: *Krbec.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro degli affari esteri
MUSSOLINI.

Regio decreto 18 marzo 1923, n. 890, che sopprime l'Ente autonomo portuale di Ancona per la costruzione e l'esercizio delle opere di quel porto.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il decreto-legge 3 luglio 1919, n. 1359, che istituì, con sede in Ancona un Ente autonomo con la denominazione di « Ente portuale di Ancona » per la costruzione e l'esercizio delle opere di quel porto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri delle finanze e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' soppresso l'Ente autonomo portuale di Ancona

per la costruzione e l'esercizio delle opere di quel porto.

Art. 2.

Il Nostro Ministro segretario di Stato pei lavori pubblici è incaricato di provvedere per tutto quanto concerne la liquidazione della gestione dell'Ente, anche nei riguardi dei terzi.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno l'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE STEFANI — THAON DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 5 aprile 1923, n. 904, che riduce l'indennità per servizio straordinario al personale delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge n. 770 dell'8 giugno 1920, modificato dall'art. 3 del R decreto-legge n. 57 del 25 gennaio 1921, che disciplina la misura dell'indennità per l'orario straordinario al personale delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;

Visto l'art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, numero 1290, il quale dispone che la misura del compenso per lavori straordinari per l'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica sarà stabilita con criterio di riduzione della spesa con decreto Reale;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'indennità per l'orario straordinario per il personale delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, fissata dal Regio decreto-legge 8 giugno 1920, n. 770, è ridotta dal 1° luglio 1923 nella misura seguente:

per il personale di 1ª e 2ª categoria di ruolo e fuori ruolo è ridotta da L. 2,75 a L. 2,25 all'ora;

per il personale di 3ª categoria di ruolo e fuori ruolo è ridotta da L. 2 a L 1,60 all'ora;

Con disposizione ministeriale, d'accordo col Ministero delle finanze, saranno ridotti proporzionalmente i coefficienti, le aliquote ed i limiti massimi dei servizi resi a cottimo dal personale medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARO' — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 5 aprile 1923, n. 905, che reca disposizioni per gli uffici del personale ed il Consiglio di amministrazione e di disciplina del Ministero delle poste e dei telegrafi.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Considerata la necessità per l'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni, di concentrare l'azione e la direzione degli uffici preposti al personale dipendente e di mettere il Consiglio di amministrazione e di disciplina in grado di funzionare regolarmente durante l'attuale periodo di maggior lavoro inteso alla riorganizzazione dei servizi ed alla riforma degli organici;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno e ad *interim* degli affari esteri, e coi ministri per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli uffici preposti al personale dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica, attualmente esistenti presso le due Direzioni generali dei servizi postali e dei servizi elettrici, cessano di far parte di dette Direzioni generali e passano alla diretta dipendenza del Ministro per le poste e per i telegrafi.

E' data facoltà allo stesso Ministro di delegare ad un funzionario da lui designato l'esercizio delle attribuzioni in atto spettanti sugli anzidetti uffici ai due direttori generali.

Art. 2.

In aggiunta agli attuali componenti il Consiglio di amministrazione e disciplina del Ministero delle poste e dei telegrafi, sono chiamati a far parte del Consiglio medesimo:

a) il funzionario di cui al secondo comma dell'articolo precedente;

b) il consigliere di Stato, presidente della Commissione consultiva tecnico-legale istituita con R. decreto 7 gennaio 1923, n. 71, e, nel caso di sua assenza od impedimento, l'altro consigliere di Stato facente parte della stessa Commissione;

c) due funzionari, l'uno dei servizi postali e l'altro dei servizi elettrici, designati dal Ministro tra gli aventi grado o funzioni di capo divisione.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — OVIGLIO — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 25 marzo 1923, n. 913, che estende ai territori annessi al Regno le disposizioni legislative e regolamentari sui lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n 1778;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, Ministro segretario di Stato per l'interno, e coi Ministri segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto, le finanze, la guerra, la marina, l'industria e commercio, l'agricoltura, il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai territori annessi al Regno in dipendenza delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono estese le seguenti leggi organiche coi relativi regolamenti e successive disposizioni vigenti nel Regno, ad eccezione di quelle speciali per determinati territori ove ancor queste non siano richiamate, per connessione di materia, in leggi generali:

a) la legge 20 marzo 1865, all. *F*), n. 2248, sui lavori pubblici, ad eccezione del titolo V;

b) il testo unico delle leggi sulle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con R. D. 25 luglio 1904, n. 223, e la legge 13 luglio 1911, n. 774, recante provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le opere idrauliche e per le bonificazioni;

c) il testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, approvato con R. decreto 11 luglio 1913, n. 959;

d) il testo unico delle disposizioni di legge sulle opere marittime, approvato con R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e la legge 14 luglio 1907, n. 542;

e) il testo unico delle disposizioni di legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, approvato con R. decreto 22 marzo 1900, n. 195;

f) il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, che reca disposizioni sulle derivazioni e utilizzazioni d'acque pubbliche e sui serbatoi e laghi artificiali;

g) la legge 7 giugno 1894, n. 232, sulla trasmissione a distanza delle correnti elettriche;

h) la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per causa di pubblica utilità;

i) il decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, sulle norme per la esecuzione delle opere pubbliche; i Regi decreti 25 maggio 1895, n. 350, e 15 dicembre 1898, n. 556, sulla direzione, contabilità, collaudazione dei lavori dello Stato, ed i decreti Ministeriali del Ministro dei lavori pubblici 28 maggio 1895, 8 novembre 1900, 9 giugno 1916, 4 maggio 1921, relativi al capitolato generale per gli appalti delle opere pubbliche dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici;

l) la legge 9 luglio 1908, n. 445, limitatamente al titolo IV, e il decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, per quanto riguarda i lavori di consolidamento degli abitati;

m) la legge 25 giugno 1911, n. 586, portante concessioni a favore dei Comuni per la provvista di acque potabili.

Art. 2.

Alle espropriazioni necessarie per le opere, delle quali sia stata dichiarata la pubblica utilità al tempo in cui entra in vigore il presente decreto, saranno applicate le disposizioni preesistenti nei territori annessi, salvo per quanto riguarda la fissazione delle indennità ed ogni altra operazione posteriore che debba aver luogo in forza delle leggi vigenti nel Regno, ed ora estese ai territori suddetti, per le quali sarà osservato tutto ciò che è prescritto dalle leggi medesime.

E' abrogata ogni disposizione di carattere transitorio, che sia stata emanata sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità nei territori stessi dopo la loro annessione.

Art. 3.

Entro il 31 dicembre 1923 il Governo del Re provvederà alla emanazione delle norme necessarie per

stabilire quali Istituti precedentemente in vigore nei territori annessi possano essere mantenuti colle modifiche e i coordinamenti necessari.

Art 4.

Il Governo del Re provvederà alle classificazioni delle opere a norma delle leggi richiamate nell'art. 1.

Dette classificazioni, ai fini del reparto della spesa tra lo Stato e gli Enti locali o privati interessati, avranno effetto dal 1° luglio 1924.

Fino a detto termine, le opere saranno eseguite con le disposizioni vigenti nei territori annessi, in quanto non sia possibile o conveniente applicare le leggi surrichiamate.

Le classificazioni di quelle opere, che a giudizio discrezionale del Ministero dei lavori pubblici risultassero d'interesse generale e fossero in corso al 1° luglio 1924, avranno valore di dichiarazione di obbligatorietà agli effetti del reparto di cui sopra, per le spese da erogare successivamente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DIAZ — THAON DI REVEL — DE STEFANI — CARNAZZA — ROSSI — DE CAPITANI — CAVAZZONI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 27 aprile 1923, n. 915, che **sopprime il** *Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno ed *interim* per gli affari esteri;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è soppresso.

Art. 2.

Il presidente del Consiglio dei ministri, di accordo col Ministro dell'industria e del commercio e col Ministro delle finanze, provvederà per il riordinamento dei servizi e degli uffici dipendenti dal predetto Ministero e per la devoluzione di essi ai Ministeri competenti.

Art. 3.

Fino alla definitiva devoluzione degli uffici e dei servizi, questi saranno retti dal presidente del Consiglio dei ministri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione e Regio decreto 5 aprile 1923, n. 928, che autorizza una 28ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1922-923.

Relazione di S. E. il Ministro delle finanze a S. M. il Re in udienza del 5 aprile 1923, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 172.000 occorrenti a vari Ministeri.

SIRE!

I Ministeri dell'istruzione pubblica e della guerra debbono provvedere a talune necessità di carattere urgente e indilazionabile, a fronteggiare le quali non risultano disponibili negli stati di previsione delle dette Amministrazioni fondi adeguati.

Il Consiglio dei ministri, attesa l'urgenza di provvedere al riguardo, ha deliberato, valendosi della facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, di attingere la somma all'uopo occorrente in complessive lire 172.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro.

Le necessità cui si provvede sono le seguenti:

Ministero della istruzione pubblica:

L. 25.000 per la concessione di un sussidio straordinario alla vedova dello scultore Cesare Zocchi, già titolare di scultura alla R. Accademia Albertina in Torino;

L. 47.000 per la esecuzione di urgenti lavori di riparazione al palazzo della R. Università di Cagliari.

Ministero della guerra:

L. 100.000 per le spese del II Congresso di medicina e farmacia militare che avrà luogo in Roma nel prossimo maggio.

Il seguente schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra autorizza il prelevamento come sopra deliberato.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 20.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923, in conseguenza delle prelevazioni

già autorizzate in L. 17,617,130, rimane disponibile la somma di L. 2,382,870;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-1923, è autorizzata una 28ª prelevazione nella somma di lire centosettantaduemila (L. 172.000) da assegnarsi, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero dell'istruzione pubblica:

Cap. n. 10. Sussidi ad impiegati ed insegnanti già appartenenti all'Amministrazione dell'istruzione pubblica e loro famiglie . . .	25.000 —
Cap. n. 150-IV (di nuova istituzione). Università di Cagliari - Spese per lavori urgenti di riparazione al palazzo sede della Università	47.000 —

Ministero della guerra:

Cap. n. 24. Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari, ecc.	100.000 —
	172.000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione e Regio decreto 19 aprile 1923, n. 929, che autorizza una 32ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923.

Relazione di S. E. il Ministro delle finanze a S. M. il Re, in udienza del 19 aprile 1923, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 40.000 occorrenti alla Presidenza del Consiglio.

SIRE!

Per il ricevimento a palazzo Venezia, offerto dal Governo della Maestà Vostra ai rappresentanti intervenuti nella capitale per il Congresso delle Camere di commercio, si resero necessarie spese oltre le disponibilità consentite in bilancio.

Il Consiglio dei ministri, allo scopo di provvedere al saldo delle spese stesse, riconosciuta l'urgenza di inscrivere in bilancio l'apposito fondo occorrente in L. 40.000, ha determinato, giusta la facoltà consentita dall'art 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, di attingere la somma al fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro, e di accrescerne lo stanziamento del capitolo delle spese casuali della presidenza del Consiglio.

Il seguente schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza il provvedimento come sopra deliberato.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 20.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 18.499.130 rimane disponibile la somma di L. 1.500.870;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-1923, è autorizzata una 32ª prelevazione nella somma di lire quarantamila (L. 40.000) da assegnare nello stato di previsione medesimo al capitolo n. 56 « Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione e Regio decreto 19 aprile 1923, n. 930, che autorizza una 29ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923.

Relazione di S. E. il Ministro delle finanze a S. M. il Re: in udienza del 19 aprile 1923, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 500.000, occorrenti al Ministero delle finanze.

SIRE!

Per provvedere a spese inerenti all'applicazione dell'imposta sul patrimonio occorre all'Amministrazione finanziaria una disponibilità di L. 500.000 non risultando sufficienti i mezzi in precedenza assegnati.

Il Consiglio dei ministri, considerata l'importanza di assicurare prontamente detta disponibilità, per il regolare andamento del servizio, ha deliberato, giusta la facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, di attingere la anzidetta somma di L. 500.000 al fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro e di autorizzarne lo stanziamento nel bilancio del Ministero delle finanze.

Il seguente schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza il prelevamento come sopra deliberato.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 20.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 17.789.130, rimane disponibile la somma di L. 2.210.870;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923, è autorizzata una 29ª prelevazione nella somma di lire cinquecentomila (L. 500 000) da portarsi in aumento al capitolo aggiunto n. 360, la cui denominazione è modificata come appresso: « Spese inerenti alla applicazione dell'imposta sul patrimonio » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione e Regio decreto 19 aprile 1923, n. 931, che autorizza una 31ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923.

Relazione di S. E il Ministro delle finanze a S. M. il Re, in udienza del 19 aprile 1923, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 50.000 occorrenti al Ministero delle colonie.

SIRE!

Nel Palazzo già della Consulta, in cui si è trasferita l'Amministrazione centrale delle colonie, si dovettero eseguire importanti lavori di adattamento e di riparazione, e all'uopo si è resa necessaria una assegnazione suppletiva di L. 50.000.

Il Consiglio dei ministri, attesa l'urgenza di provvedere al riguardo, ha determinato, giusta la facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, di attingere la somma indicata al fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro e di autorizzarne la inscrizione all'apposito capitolo istituito nel bilancio del Ministero delle colonie.

Il seguente schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre alla augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza il provvedimento come sopra deliberato.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L 20 000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 18.449,130, rimane disponibile la somma di L 1.550.870;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-1923 è autorizzata una 31ª prelevazione nella somma di lire cinquantamila (L. 50.000) da assegnare nello stato di previsione del Ministero delle colonie, per lo esercizio finanziario medesimo, al capitolo n. 42-*quater* la cui denominazione è modificata come segue:

Spese per il trasferimento degli uffici dell'Amministrazione centrale delle colonie dal palazzo Chigi al palazzo della Consulta e per lavori di adattamento nel palazzo della Consulta medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 29 aprile 1923, n. 935, che dichiara fuori uso, a partire dal 1° giugno 1923, le marche provvisorie doppie per la tassa « lusso e scambi ».

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 7, n. 3 e 15 del testo unico della legge sulle tasse di bollo, approvato con Nostro decreto 6 gennaio 1918, n. 135;

Visti i Regi decreti 19 ottobre 1920, n. 1679, 20 marzo 1921, n. 318, e 19 giugno 1921, n. 792, riguardanti l'istituzione di marche doppie provvisorie e definitive per la tassa lusso e scambi;

Visto il R. decreto 19 giugno 1921, n. 791, col quale vennero dichiarato fuori uso a partire dal 1° luglio 1921 le marche provvisorie doppie da L. 100 e da L. 150 per la tassa lusso e scambi;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione, con le corrispondenti marche definitive, istituite col R. decreto 20 marzo 1921, n. 318, di tutti gli altri tagli delle marche doppie provvisorie per la tassa lusso e scambi, istituite coi citati Regi decreti 19 ottobre 1920, n. 1679, e 19 giugno 1921, n. 792;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Le marche da bollo doppie provvisorie per la tassa sulle vendite e somministrazioni di lusso e sugli scambi da cent 10, 20, 30, 40, 50, 60 e 70; L. 1, 1.10; 1.50; 2 2,20; 2,50; 3; 3,30; 4; 4,40; 5, 10, 20, 25, 40, 45 e 50, istituite con i RR. decreti 19 ottobre 1920, n. 1679 e 19 giugno 1921, n. 792, sono dichiarate fuori uso in tutto il Regno a decorrere dal 1° giugno 1923.

Coloro che si troveranno in possesso delle marche anzidette, potranno chiederne agli uffici del registro e bollo presso i quali le hanno acquistate, il cambio con altri valori bollati di corrispondente importo, fino a tutto il giorno 30 giugno 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Scioglimento di Consigli provinciale e comunale.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 3 maggio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Roma.

SIRE!

La nuova situazione creatasi in seno al Consiglio provinciale in seguito alla aggregazione, disposta con Regio decreto 4 marzo u. s., n. 515, del circondario di Rieti alla provincia di Roma, e la profonda modificazione verificatasi nello atteggiamento dei gruppi costituenti la maggioranza a causa degli ultimi avvenimenti politici, hanno provocato le dimissioni dell'intero Consiglio.

Occorrendo, pertanto provvedere alla provvisoria amministrazione della Provincia, mi onoro sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto con cui, previo lo scioglimento del Consiglio provinciale, ai sensi dell'art. 323 della legge comunale e provinciale, si procede alla nomina della Commissione straordinaria nelle forme, coi poteri e per il tempo stabilito dal R. decreto 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il Nostro decreto 3 maggio 1923;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Roma è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata dell'amministrazione provvisoria di detta Provincia, con i poteri della Deputazione e del Consiglio provinciale, a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1923, sono chiamati i signori:

1° Baccelli comm. avv. Pietro, presidente.
2° Bellonia comm. avv. Corrado;
3° Carosi Martinozzi conte dott. comm. Nestore;
4° Ceccarelli comm. Giuseppe;
5° Cencelli conte avv. gr. uff. Alberto;
6° Clementi avv. gr. uff. Giulio;
7° Colantoni dott. Arduino;
8° Lazzari prof. comm. Marino;
9° Morelli avv. gr. uff. Pio.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 4 febbraio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Diano San Pietro (Porto Maurizio).

SIRE!

Da un'inchiesta disposta dal prefetto di Porto Maurizio sono risultate a carico degli amministratori del comune di Diano San Pietro gravi irregolarità e deficienze nei pubblici servizi, nonchè sistematiche violazioni di legge e partigianerie.

L'inquirente ha messo in rilievo il disordine degli uffici municipali; l'abbandono dei servizi di assistenza e beneficenza, nei quali sono stati accertati arbitri e favoritismi; l'irregolare e partigiana compilazione delle matricole delle tasse comunali; l'inosservanza delle forme di legge nell'esecuzione di pubblici lavori; l'impegno di spese di eccedenza agli stanziamenti di bilancio ed il conseguente dissesto della finanza municipale; l'anormale gestione del dazio sulle carni macellate, tanto che, non avendo l'appaltatore il relativo servizio, notoriamente insolvibile, versato il canone pattuito, nè costituita la cauzione, venne a mancare al Comune un cospicuo cespite d'entrata.

Le deduzioni della Giunta alle contestazioni degli addebiti emersi dall'inchiesta non sono tali da giustificare l'operato dell'Amministrazione, o, quanto meno da attenuarne la responsabilità.

In tali condizioni, non ritenendosi sufficienti gli ordinari poteri di vigilanza e di tutela per ricondurre la civica azienda nell'orbita della legalità, si rende indispensabile, come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato nell'adunanza del 24 gennaio c. a., lo scioglimento del Consiglio comunale con la nomina di un R. commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Diano San Pietro, in provincia di Porto Maurizio, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Bonfiglio Francesco è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Decreti Ministeriali che inibiscono il riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il sig. Luigi Silvio Cesare Francesco Bonacossa, nato a Mortara il 30 gennaio 1881 da Achille e da Maria Maggiora, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Luigi Bonacossa il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 2 maggio 1923 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art 7 del relativo regolamento approvato con Regio decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

E' inibito al predetto sig. Luigi Silvio Cesare Francesco Bonacossa il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 3 maggio 1923.

Pel Ministro
FINZI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Olga Delfina Faustina Porta, nata a Casale Monferrato, il 15 aprile 1886 da Edoardo e da Luigia Calvi, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Olga Porta il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 2 maggio 1923 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito alla predetta signora Olga Delfina Faustina Porta il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 3 maggio 1923.

Pel Ministro
FINZI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

RETTIFICA

Nell'elenco dei concorrenti ammessi agli esami per la carriera diplomatica, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 104 del 3 corrente, dove leggesi «De Torre Umberto» devesi leggere «De Torre Antonio», e dove leggesi «Ottaviani Ottavio» devesi leggere «Ottaviani Luigi».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 3 maggio 1923.

	Media		Media
Parigi	135 38	Dinari	—
Londra	91 83	Corone jugoslave	—
Svizzera	369 25	Belgio	110 50
Spagna	312 50	Olanda	8 05
Berlino	0 0625	Pesos oro	16 925
Vienna	0 0285	Pesos carta	7 45
Praga	61 —	New York	20 42

Oro 393 89

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	81 88	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	88 85	—

MINISTERO DELLE FINANZE

Rettifiche d'intestazione **2ª pubblicazione.** (Elenco n. 34).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate o vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 0/0	265288	35 —	Marongio *Antonietta* fu Filippo, vedova di Murgia Francescangelo, domiciliata a Sassari	Marongio *Maria-Antonia*, ecc., come contro
»	95674 95672	150 — 40 —	Quaranta *Antonio* fu Giorgio, minorenne sotto la patria potestà della madre *Porusso* Paolina fu Fedele, ved. Quaranta Giorgio, dom. in Cherasco (Cuneo). *N. B.* La prima rendita è con usufrutto vitalizio a *Porusso* Paolina fu Fedele, ved. di Quaranta Giorgio dom. a Cherasco (Cuneo)	Quaranta *Antonino* fu Giorgio, minorenne sotto la patria potestà della madre *Porazzo* Paolina, ecc., come contro. *N. B.* La prima rendita è con usufrutto vitalizio, a *Porazzo* Paolina, ecc., come contro
»	263528	455 —	*Luisa* Vincenzo di Antonino, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Castellammare di Stabia (Napoli)	*Luise* Vincenzo di Antonino, ecc., come contro
»	118259	120 —	Olginati Vincenzo fu Luigi, dom. a Como, con usufrutto vitalizio a Brembilla Luigi fu *Giovanni*, dom. a Velate Milanese (Milano)	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Brambilla Luigi di *Clemente*, domiciliato come contro
»	118275	120 —	Olginati Carlotta fu Luigi, nubile, domiciliata in Como, con usufrutto vitalizio come la precedente	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio come la precedente
»	118291	120 —	Olginati Ippolita fu Luigi, nubile, dom.ta a Como con usuf. vitalizio, come la precedente	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio come la precedente
»	285715	1000 —	Giordano Vincenzo fu *Stefano*, dom.to in San Remo (Porto Maurizio)	Giordano Vincenzo fu *Antonio*, dom. come contro
3,50 0/0	323609	10 50	Maestri *Virgilio* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Rossi Leopoldina fu Francesco, dom. in Armeno (Novara)	Maestri *Carlo, Emilio, Adriano, Francesco, Virgilio* fu Giuseppe, ecc., come contro
	425036	875 —	Maestri *Virgilio* fu Giuseppe, dom. in Armeno (Novara)	Maestri *Carlo, Emilio, Adriano, Francesco, Virgilio* fu Giuseppe, ecc. come contro
5 0/0	35792	45 —	Catto *Mario* di Antonio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Pinerolo (Torino)	Catto *Costanzo, Mario* ecc., come contro
	153756	1000 —	*Bartoli* Giulia fu Giacomo, moglie di Bartoli Eugenio, dom. a Roma	*Ruggiero* Giulia fu Giacomo, ecc. come contro
	100476	545 —	Magni *Carlo* fu Giovanni minore, sotto la patria potestà della madre Roncaroni Edvige fu Eugenio ved. Magni, domiciliato a Brescia	Magni *Carolina* fu Giovanni, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 aprile 1913.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

Smarrimento di ricevuta (2ª *pubblicazione*). (El. n. 35).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 151 — Data della ricevuta: 15 gennaio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ferrara — Intestazione della ricevuta: Rev. Riccardo Don Fornasari, per conto della parrocchia di Baura — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1 — Ammontare della rendita L. 7 — Consolidato 3,50 0[0, cat. *A* — Decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2124 — Data della ricevuta: 10 gennaio 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: La Placa Giuseppe fu Gaetano, per conto di Calabrese Teresa — Titoli del debito pubblico: al portatore 13 — Ammontare della rendita L. 125 — Consolidato 5 0[0, con decorrenza 1° gennaio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 158 — Data della ricevuta: 28 dicembre 1914 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Udine — Intestazione della ricevuta: Picco Valentino fu Giuseppe, per conto della Congregazione di carità di S. Odorico — Titoli del debito pubblico: nominativi 1, assegno provvisorio — Ammontare della rendita L. 2,68 — Consolidato 4,50 °/₀, con decorrenza 1° ottobre 1895.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a cui di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 aprile 1923

Il direttore generale
D'ARIENZO.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854 sull'istruzione professionale;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 439, sul trattamento economico del personale delle RR. scuole medie commerciali;

Visto il regolamento sull'istruzione media commerciale approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2431;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923 n. 220 che approva le nuove tabelle di stipendio del personale delle RR. scuole commerciali;

Visto il decreto Ministeriale 29 maggio 1922, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1922, reg. n. 4, industria, commercio e lavoro, foglio n. 381, col quale è stato approvato l'organico del personale del R. Istituto commerciale « E. Bona » di Biella;

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

DECRETA:

È aperto il concorso per titoli e per esame al posto di insegnante titolare di ragioneria generale e computisteria nel Regio Istituto commerciale « Eugenio Bona » di Biella.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° la fotografia debitamente legalizzata;

6° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti, pubblicazioni e lavori che si presentano;

8° diploma di laurea in scienze economiche e commerciali conseguito in un R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali del Regno o diploma della sezione magistrale di computisteria e ragioneria conseguito presso il R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia o diploma di laurea conseguito presso l'Università commerciale Bocconi in Milano e certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Coloro che intendono prendere parte oltrechè al presente concorso anche agli altri contemporaneamente banditi per la stessa cattedra in scuole commerciali di pari grado debbono per ogni concorso presentare una distinta domanda d'ammissione pur inviando, per tutti i concorsi, una sola copia dei documenti indicati ai precedenti nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 8.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguita la idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi o orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 e la fotografia devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Il personale delle Scuole dipendenti dal Ministero per l'industria e il commercio, nonchè i funzionari dello Stato, nominati così gli uni come gli altri con decreto Reale sono dispensati da presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Giusta il disposto dell'art. 89 del regolamento il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa subire le pubblicazioni inviate.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio di esperimento con lo stipendio iniziale di L. 8300 oltre agli eventuali aumenti periodici di cui avesse diritto per servizi antecedentemente prestati in altre scuole a norma dell'art. 2 della legge 7 aprile 1921, n. 439.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 20 marzo 1923.

Per il ministro
GRONCHI.

INSERZIONI

ERRATA CORRIGE

BANCO DI NAPOLI

Nel riassunto della situazione al 20 marzo 1923 pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 19 aprile 1923, n. 92, nel prospetto del « Passivo » tra le denominazioni dei conti venne erroneamente stampato « Perdite dell'esercizio » in luogo della quale deve invece leggersi « Rendite dell'esercizio » come qui si rettifica.

ERRATA-CORRIGE

Tramvie ed imprese elettriche industriali ed agricole

Nell'avviso d'estrazione d'obbligazioni pubblicato a pag. 3295 della *Gazzetta ufficiale* del 25 aprile 1923 n. 97, fra i titoli unitari di 2ª emissione, è stato erroneamente stampato il n. 1079 in luogo del quale deve leggersi il numero 1070 come qui si rettifica.

BANCA D'ITALIA

Direzione generale

Capitale versato L. 180.000.000

AVVISO

Gli azionisti della Banca d'Italia sono convocati in assemblea generale presso la sede di Napoli, per il giorno 27 corrente, ad ore 10, nel palazzo della Banca stessa, nella Galleria Umberto I, per procedere alla rinnovazione parziale del Consiglio di reggenza della sede a tenore dell'art. 36 dello statuto, ed alla elezione dei funzionari che, comunque, occorresse nominare per completare il Consiglio stesso.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea, ai termini dell'art. 28 dello statuto, gli azionisti che, al 27 maggio corrente, saranno possessori, da tre mesi almeno, senza interruzione, di 20 o più azioni della Banca d'Italia.

Gli azionisti che non intervenissero personalmente, potranno farvisi rappresentare con mandati speciali, di cui troveranno i moduli presso le filiali della Banca nelle quali sono iscritte le loro azioni.

Roma, 5 maggio 1923.

13602 — A pagamento.

Società anonima

G. GIANI E C.

Capitale versato L. 324.500

SEDE IN ROMA

via del Tritone, n. 201

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria e straordinaria che avrà luogo il giorno di domenica 27 maggio, ore 19 ant., nella sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Stato attivo e passivo e conto perdite e profitti al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di 3 consiglieri, in sostituzione dei signori Roux avv. Mario, Mapelli conte Carlo, Tomei avv. Alessandro, scaduti per compiuto triennio.
5. Nomina del Collegio sindacale ed emolumento ai sindaci effettivi per l'esercizio 1922.

Parte straordinaria:

Modificazione degli articoli 13, 14 e 22 dello statuto sociale intese ad unificare le mansioni sociali in un solo consigliere delegato in luogo di due, e a trasportare la compilazione del bilancio dal 31 dicembre al 30 giugno di ciascun anno.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni nella sede sociale, oppure presso la Banca Bergamasca di depositi e conti correnti in Milano, non oltre il giorno 22 maggio corrente.

Occorrendo una seconda convocazione essa avrà luogo lo stesso giorno di domenica 27 maggio, alle ore 11, e con l'identico ordine del giorno.

13718 — A pagamento.

"TEXILIA,,

SOCIETA' ANONIMA

Sede in Roma

Capitale L. 100.000 — Versato L. 30.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in prima convocazione per il giorno 28 maggio corrente alle ore 16 Roma presso la sede sociale in via Napoli n. 64, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 28 febbraio 1923 e deliberazioni relative.
3. Nomina di amministratori.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.
5. Fissazione dell'emolumento ai sindaci effettivi (art. 11 dello statuto sociale).

Il deposito delle azioni necessario per intervenire all'assemblea deve essere fatto entro il 21 corrente presso la sede sociale in Roma via Napoli n. 64.

Roma, 3 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministraazione.

13717 — A pagamento.

L' " Adriatica ,, Società anonima di spedizioni in Trieste

convoca la

XIV assemblea generale ordinaria

dei suoi azionisti per il giorno 22 maggio 1923, alle ore 11, a Trieste, nella sede della Banca commerciale triestina, via Mazzini n. 31, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Presentazione del conto profitti e perdite e del bilancio per l'anno 1922 e deliberazioni in proposito.
3. Ripartizione dell'utile.
4. Elezione di due consiglieri di amministrazione.
5. Elezione di due revisori e di due revisori sostituti e decisione sull'onorario.
6. Elezione del Comitato per l'approvazione di eventuali atti giuridici fra la Società e i membri del Consiglio d'amministrazione (art. 20 dello statuto).

A sensi dell'art. 33 dello statuto, gli azionisti, per intervenire all'assemblea, dovranno depositare le loro azioni entro il 16 maggio a. c., presso la Banca commerciale triestina a Trieste, la quale rilascierà loro i relativi biglietti di ammissione.

Venticinque azioni dànno diritto ad un voto; questo può venire esercitato personalmente oppure a mezzo di procuratori (art. 32 dello statuto).

Il Consiglio d'amministrazione.

13723 — A pagamento.

Società granaria polesana

Anonima

SEDE IN ROVIGO

Capitale versato L. 1.000.000

Gli azionisti della Società granaria polesana sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 21 maggio 1923, alle ore 10 in Rovigo presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Aumento del capitale sociale da L. 1.000.000 a L. 2.000.000 e conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto.

Rovigo, 30 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

N. B. — Per intervenire alla adunanza dovranno essere depositate le azioni nelle casse sociali entro il 15 maggio 1923.

13725 — A pagamento.

La SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE DEL MEDITERRANEO — capitale 126 milioni versato — ammortizzato per L. 32.556.650 — avvisa che:

il 15 maggio corrente, alle ore 9, presso la sede sociale, si procederà pubblicamente, giusta la tabella di ammortamento, al sorteggio di 1160 obbligazioni 4 %.

13724 — A pagamento.

SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS

Anonima

Capitale L. 10.000.000 versato

SEDE SOCIALE TORINO

Via Lagrange, 12

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 26 maggio 1923, alle ore 15, presso la sede sociale, via Lagrange, n. 12, Torino, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Modificazione all'art. 12 dello statuto sociale con determinazione di un numero fisso di amministratori.
2. Modificazione dell'art. 21 dello statuto in rapporto al limite del fondo di riserva e alla percentuale spettante al Consiglio di amministrazione.
3. Comunicazioni del Consiglio d'amministrazione.
4. Eventuale elezione dei consiglieri d'Amministrazione.

Qualora per deficenza del numero delle azioni depositate o di quello dei soci intervenuti e rappresentati, l'assemblea non potesse validamente deliberare nel giorno sopra stabilito essa s'intenderà fissata in seconda convocazione per il giorno 5 giugno p. v., alla stessa ora e nello stesso luogo.

Per l'intervento all'assemblea dovrà farsi il deposito delle azioni così nominative che al portatore entro il 18 corr. maggio per la prima convocazione ed entro il 28 corr. maggio per la seconda convocazione.

Il deposito può farsi:

In Torino, presso la sede sociale, presso lo spett. Credito italiano e presso la spett. Banca commerciale italiana;

In Milano, Genova, Roma, presso le sedi del Credito italiano e della Banca commerciale italiana;

In Novara presso la spett. Banca popolare di Novara;

In Parigi presso lo spett. Comptoir National D'Excompte;

In Ginevra presso lo spett. Banque Federale S. A.

Torino, 2 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13726 — A pagamento

Industria Legnami Orsomarso

I. L. O.

Società anonima

Capitale L. 1.000.000 interamente versato

In liquidazione

SEDE SOCIALE IN MILANO

Avviso di 2ª convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in seconda convocazione per il giorno 28 maggio 1923 alle ore 15, nello studio del sig. avv. Piero Binda in Milano, via Giuseppe Pozzone n. 1, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dei liquidatori o dei sindaci.
2. Esame ed approvazione della situazione patrimoniale della Società e deliberazioni conseguenti.
3. Nomina del Collegio sindacale e determinazione degli emolumenti ai sindaci.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno aver depositato le azioni non più tardi del giorno 22 maggio 1923 presso la Banca nazionale di credito, sedi di Milano e di Busto Arsizio.

Si fa viva preghiera ai sigg. azionisti di intervenire essendo valide le deliberazioni dell'assemblea qualunque sia il numero delle azioni presenti in essa, trattandosi di seconda convocazione.

Torino, 3 maggio 1923.

I liquidatori.

13727 — A pagamento.

Società anonima Scotti e C. Monza

Capitale versato L. 2.000.000

SEDE IN MONZA

Viale Cesare Battisti, n. 28

Avviso di convocazione

di assemblea generale ordinaria e straordinaria

I signori azionisti della Società anonima Scotti e C. con sede in Monza, sono invitati all'assemblea generale ordinaria e straordinaria, che si terrà alla sede sociale, il giorno 27 maggio, alle ore 9, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

Oggetto 1° — Relazione del Consiglio di amministrazione sull'esercizio 1922.

Oggetto 2° — Rapporto del Collegio dei sindaci.

Oggetto 3° — Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1921.

Oggetto 4° — Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922, riparto utili.

Oggetto 5° — Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti

Oggetto 6° — Determinazione dell'emolumento sindacale per l'esercizio 1922.

Oggetto 7° — Comunicazioni della presidenza e delibere relative.

Parte straordinaria:

Oggetto 1° — Proposta di aumento di capitale da L. 2.000.000 a L. 4.000.000, mediante la emissione di n. 20.000 azioni da L. 100 cadauna alla pari, con diritto di opzione ai vecchi azionisti.

Oggetto 2° — Modifica art. 3 dello statuto sociale.

Oggetto 3° — Comunicazioni della presidenza e delibere relative.

Il deposito delle azioni, agli effetti delle assemblee convocande dovrà venire effettuato entro e non oltre il 21 maggio corrente, nelle Casse della Banca piccolo credito monzese, in Monza.

Monza, 2 maggio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione.

Nel caso di una seconda convocazione, la nuova assemblea verrà tenuta nella successiva domenica 3 giugno, alla stessa ora, nello stesso luogo e col medesimo ordine del giorno.

13728 — A pagamento.

Società Anonima Fabbrica Isolatori Livorno

(F. I. L.)

Capitale Lit. 4.000.000 interamente versato

Sede sociale: LIVORNO

Assemblea straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 23 maggio 1923 ad ore 15,30, in Livorno presso la Società Ligure Toscana di elettricità, Scali d'Azeglio n. 8, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissioni di consiglieri.
2. Nomina di tutto il Consiglio in esecuzione dell'ultimo comma dell'art. 23 dello statuto, previa determinazione del numero dei componenti il consiglio stesso.

Il deposito delle azioni al portatore per l'intervento all'assemblea dovrà effettuarsi entro il 17 maggio presso la sede sociale, la Banca Commerciale Italiana ed il Banco di Roma, nelle rispettive sedi di Torino, Milano, Venezia, Genova, Roma e Livorno.

I possessori di azioni nominative iscritte sul libro dei soci, non hanno l'obbligo di eseguire depositi.

Il Collegio sindacale.

13732 — A pagamento

DIFFIDA

La Banque Marmorosch Blanc e C., di Bucarest, a mezzo della Banca commerciale italiana, diffida chiunque di accettare i seguenti titoli di rendita italiana 1906

N. 35379 di nom. Lit. 10.000
N. 108411 di nom. Lit. 2.000

che sono andati smarriti unitamente al coupon 1/1/1914.

13733 — A pagamento.

Società anonima delle conserve alimentari A. BEVILACQUA e C.

Sede in Milano

Capitale L. 5.000.000 versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 4 giugno 1923, a le ore 11, in Milano, presso lo studio del rag. comm. Guido Sacchi, via Carducci n. 20-A, ed in difetto di numero legale, per il giorno 5 giugno 1923, medesima ora e località, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno.

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 marzo 1923 e deliberazioni relative.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti - Determinazione della loro indennità per l'esercizio al 31 marzo 1923.

Per intervenire a detta assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni al portatore entro il giorno 29 maggio 1923, in Milano, presso la Banca commerciale italiana, la Banca lombarda di DD. e CC. e Banca Belinzaghi.

Milano, 3 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13734 — A pagamento.

Società anonima coop. Giovanni Arcidiacono

Sede in Riposto

I soci della Società sono invitati in seduta straordinaria per il giorno 15 corr., ed in seconda convocazione pel giorno successivo, nei locali della detta Società in via Etna, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Modifica dell'art. 22 dello statuto sociale.

Riposto, maggio 1923.

13735 — A pagamento.

Società italiana Sept

Convocazione azionisti

Gli azionisti della Società italiana Sept in liquidazione sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 21 maggio, alle ore 10, nello studio del sottoscritto liquidatore, signor avv. Cesare Pateras, piazza Farnese n. 101, Roma, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio finale di liquidazione.
4. Emolumento ai sindaci.
5. Proposta di chiusura della liquidazione.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni, entro il giorno 15 corrente maggio, presso il liquidatore signor avv. Cesare Pateras, piazza Farnese n. 101, oppure presso la spett. Banca popolare di Ciriè, via Stampatori numero 28, Torino.

Occorrendo la seconda convocazione, essa avrà luogo lo stesso giorno, alle ore 11, nello stesso locale.

I depositi delle azioni, fatti per la prima convocazione, sono validi anche per la seconda.

Il liquidatore
avv. Cesare Pateras.

13736 — A pagamento.

Società anonima « Partenion »

Funicolare Montevergine

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria nel giorno 24 corrente maggio, nella propria sede in Napoli, via Roma n. 28, alle ore 14, in prima convocazione. ed alle ore 15, stesso giorno, per la seconda convocazione, col seguente

Ordine del giorno:

1. Commissione della presidenza.
2. Emissione di obbligazioni.

Napoli, 3 maggio 1923.

Il presidente
principe di Santa Severina
avv. Nicola De Giovanni.

13737 — A pagamento

POMATI e C. fabbrica conserve alimentari

SOCIETA' ANONIMA

Capitale versato L. 150.000

PESCIA

Gli azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea ordinaria la quale avrà luogo in Pescia nella sede sociale posta in via Bolognese in prima convocazione del giorno 31 maggio 1923, alle ore 10, ed in seconda convocazione del giorno 7 giugno 1923, alle ore 10, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio dell'esercizio 1922 - Relazione del Collegio dei sindaci - Approvazione.
2. Retribuzione al Collegio dei sindaci.
3. Nomina degli amministratori.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
5. Aumento di capitale sociale.

Il deposito delle azioni deve essere fatto al Collegio dei sindaci alla sede della Società entro il giorno 25 maggio 1923.

Pescia, 4 maggio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
Gacci Settimio.

13738 — A pagamento.

ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI

Cooperativa anonima a capitale illimitato

SEDE IN CORATO

Avviso di convocazione
di adunanza generale straordinaria dei soci

I signori azionisti di questa Società sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno di mercoledì 23 maggio 1923, alle ore 16, in prima convocazione, ed alle ore 17 dello stesso giorno, in seconda convocazione, nella sede sociale al Corso Mazzini n. 47, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di scioglimento anticipato dell'Associazione e norme relative.
2. Nomina dei liquidatori.
3. Varie ed eventuali.

Corato, 2 maggio 1923.

Il presidente
avv. Buonpensiere Enrico.

13739 — A pagamento.

"L'INIZIATIVA,,

Società anonima cooperativa italiana di sicurtà

Genova

Avviso di convocazione
di assemblea generale ordinaria

I signori soci sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 22 maggio 1923, alle ore 15, nella sede sociale in Genova (Piazza Fontane Marose, n. 18), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina di amministratori.
4. Nomina dei sindaci e determinazione della loro retribuzione.
5. Nomina degli arbitri.

Nel caso che per mancanza del numero legale dei soci richiesto dall'art. 33 dello statuto la seduta andasse deserta, l'assemblea avrà luogo in seconda convocazione il giorno 30 maggio c. m. alla stessa ora e medesimo locale.

Genova, 25 aprile 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13756 — A pagamento.

S. I. C. O. S.

Società industria e commercio olii-saponi

SEDE IN ROMA

Capitale Lit. 578.000 versato

Avviso di convocazione
di assemblea generale

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno di sabato 26 maggio 1923, alle ore 16,30, in via Mario dei Fiori n. 21, p. p., per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente seduta relativo al bilancio chiuso al 31 agosto 1921.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione e approvazione del bilancio chiuso al 31 agosto 1922.
3. Nomina di amministratori.
4. Nomina dei sindaci ed emolumenti.

Parte straordinaria:

Riduzione del capitale sociale e conseguente modifica dello statuto, od eventuale messa in liquidazione della Società.

Gli azionisti che intendono partecipare all'assemblea dovranno depositare le loro azioni, entro il 19 corrente, nella sede sociale, via Belsiana n. 34, p. p., dalle 12 alle 15 di tutti i giorni feriali.

I depositi effettuati per l'assemblea di prima convocazione non ritirati sono validi per intervenire all'assemblea di seconda convocazione.

Roma, 4 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

13758 — A pagamento.

Amministrazione Provinciale di Capitanata

Riuscito deserto l'incanto sperimentato a 16 aprile 1923 per lo appalto di manutenzione della strada Lucera-Troia-Montarato-Biccari, per anni cinque e col canone annuo di L. 50.000, si fa noto che il giorno 26 maggio 1923, alle ore 12, innanzi al signor presidente della Deputazione si procederà al secondo esperimento d'asta, col sistema della estinzione di candele.

Ciascun concorrente, per essere ammesso all'asta, dovrà esibire non più tardi delle ore 12 del giorno 24 maggio 1923, tutti i documenti di rito prescritti, come pure le quietanze del Tesoreria dell'Amministrazione (Banco di Napoli) pei depositi di L. 9000 per cauzione provvisoria e di L. 7000 per fondo presuntivo di spese contrattuali.

La cauzione definitiva dovrà essere prestata, nel termine di giorni dieci dall'aggiudicazione definitiva nella somma di L. 50.000.

Capitolato visibile presso la segreteria provinciale dalle ore 9 alle 15 di ogni giorno, esclusi i festivi.

Foggia, 2 maggio 1923.

Il segretario generale
A. Santoro.

13759 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Belluno

COMMISSIONE REALE

AVVISO D'ASTA

Nel giorno 25 maggio 1923, alle ore 11, sarà tenuto negli uffici di questa Amministrazione provinciale e dinanzi al sottoscritto presidente della Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della Provincia, un pubblico incanto per la vendita del fabbricato in Fadalto,co nune amministrativo e censuario di Farra d'Alpago, sulla stradanazionale Vittorio Veneto-Cadore, al mappale n. 4382, civico n. 125.

Detto fabbricato, sito in amena posizione, consta di due piani: il piano terreno con sei locali, ingresso, sbrattacucina e latrina, ed il primo piano con una saletta centrale e sei vani, e si trova in ottime condizioni, essendo stato di recente completamente restaurato: i pavimenti, i serramenti di porte e finestre, gli imbianchi sono stati tutti rifatti a nuovo.

E' inoltre fornito d'impianto d'illuminazione elettrica.

L'asta viene effettuata in esecuzione della deliberazione 9 aprile 1923 della Commissione Reale per la straordinaria amministrazione della Provincia, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 19 aprile 1923, nn. 4783-580, e sarà tenuta a schede segrete e ad incanto definitivo sul prezzo di base di L. 47.800, ai sensi degli articoli 87, lett. a, 80, 81, 83 e 90 del regolamento generale sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.

Le offerte stese su carta da bollo da L. 2.40 e chiuse in busta dovranno presentarsi all'atto dell'incanto od essere trasmesse per posta in modo che pervengano il giorno precedente l'asta.

L'esperimento sarà dichiarato definitivo, ancorchè siavi un solo concorrente (art. 80 regolamento suddetto).

I concorrenti dovranno provare di aver depositato presso la Cassa provinciale (Cassa di risparmio di Verona filiale di Belluno) la somma di L. 7000 a garanzia delle loro offerte.

Saranno a carico dell'acquirente tutte le spese d'asta e quelle del rogito di compravendita.

Belluno, 30 aprile 1923.

Il presidente
Cacciola.

Il segretario capo
Dal Fabbro.

13743 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Belluno

AVVISO D'ASTA

per l'appalto dei lavori di riparazione della strada provinciale Tai-Lozzo, nel tratto fra Tai e Domegge (ricostruzione muri di sostegno e di controriva danneggiati dalla guerra)

L'anno 1923, il giorno 23 del mese di maggio, alle ore 11, presso gli uffici della Provincia, e dinanzi al presidente della Commissione Reale per la straordinaria Amministrazione della Provincia, o a chi per esso, avrà luogo una pubblica asta per l'appalto di

alcuni lavori di riparazione dei danni di guerra della strada provinciale Tai-Lozzo, nel tratto fra Tai e Domegge, e precisamente dei lavori di ricostruzione di muri di sostegno e di controriva. secondo il progetto 31 gennaio 1923 dell'Ufficio tecnico provinciale, approvato con delibera 19 febbraio u. s., della Commissione Reale, a sua volta approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 15 marzo p. p., ai nn. 2823-337.

L'importo presunto a base dell'appalto è di L. 50.000.

I lavori dovranno essere compiuti nel termine di 75 giorni continui, a decorrere dalla data della consegna.

I concorrenti, per essere ammessi all'asta, dovranno presentare un certificato di idoneità, di data non anteriore ai sei mesi, rilasciato da un ingegnere capo del Genio civile e di un Ufficio tecnico provinciale, dal quale risultino le principali opere dei concorrenti eseguite e nella cui esecuzione abbiano avuto parte precipua e indicare la persona che sarà preposta alla direzione dei lavori.

Ogni concorrente dovrà inoltre depositare nella Cassa provinciale la somma di L. 2000 in numerario o in cartelle del Debito pubblico al portatore, da valutarsi al corso di borsa, a titolo di cauzione provvisoria.

Le Cooperative di lavoro e i Consorzi di cooperative dovranno presentare una copia dell'atto costitutivo ed una copia della deliberazione del Consiglio d'amministrazione dell'Ente dalla quale risulti la decisione di concorrere all'asta, colla designazione della persona delegata a presentare l'offerta ed a firmare il contratto in caso di aggiudicazione.

Dovranno pure presentare il certificato d'iscrizione nel registro prefettizio e il certificato d'idoneità del direttore tecnico rilasciato come sopra.

L'asta avrà luogo ad unico incanto per mezzo di schede segrete, che dovranno presentarsi all'atto dell'incanto e essere trasmesse per mezzo postale il giorno precedente all'asta e l'esperimento sarà dichiarato definitivo ancorchè vi sia un solo concorrente (art. 80 e 87 lettera A del regolamento sulla contabilità dello Stato).

Il capitolato è visibile presso la segreteria dell'Amministrazione provinciale da oggi a tutto il giorno 25 maggio 1923 precedente a quello fissato per l'incanto.

Belluno, 30 aprile 1923.

Il presidente
della Commissione Reale per la straordinaria amministrazione
della Provincia
Cacciola.

Il segretario capo
dell'Amministrazione provinciale
Dal Fabbro.

13712 — A pagamento.

OSPIZI CIVILI DI PARMA

INCANTO DEFINITIVO
per vendita di fondo rurale

Mercoledì 23 maggio corr., alle ore 10, in una sala dell'edificio in Parma, via agli Ospizi Civili n. 7, ove ha sede l'Amministrazione generale degli Ospizi sovrintestati, il signor presidente, o chi per esso, terrà un incanto definitivo alla candela vergine, per alienare la possessione « Chiesa » in Eia di San Pancrazio Parmense, dell'estensione complessiva di ettari 11.01.79, pari a biolche 35 e 76/100, sulla messa a prezzo di L. 159.600.

Chi concorre all'acquisto dovrà versare a titolo di deposito provvisorio, a chi presiederà l'asta, la somma di L 20.000 per fondo spese d'asta e di contratto, salvo liquidazione tosto pubblicato il rogito di vendita.

Le offerte in aumento dovranno essere non inferiori a L. 1000 ciascuna e l'aggiudicazione seguirà quand'anche vi sia una sola offerta e sarà definitiva.

L'aggiudicatario salvo ulteriori accordi con l'Amministrazione, dovrà entro 60 giorni dall'aggiudicazione addivenire alla pubblicazione del rogito di acquisto e pagarne l'intero prezzo.

Il capitolato delle condizioni di vendita è visibile in Parma presso gli uffici dell'Amministrazione suddetta e presso il notaio signor dott. Giovanni Fontanabona, via Cavour, n. 109, nei giorni ed ore d'ufficio.

Parma, 1° maggio 1923.

Il direttore generale
dott. G. Amoretti.

13711 — A pagamento.

Provincia di Treviso

Comune di Godega S. Urbano

AVVISO D'ASTA

SI RENDE NOTO

che nel giorno di giovedì 24 maggio 1923, alle ore 10 ant., dinanzi al sindaco, o chi per esso, si terrà l'asta per l'appalto che ha per oggetto l'ampliamento del cimitero della frazione di Bibano del comune di Godega S. Urbano.

L'asta si terrà col metodo delle offerte segrete stabilito dall'art. 87 lett. A del regolamento di contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.

L'aggiudicazione sarà definitiva a 1° incanto quand'anche vi sia un solo concorrente.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare all'asta o far pervenire alla segreteria comunale per mezzo della posta ovvero consegnandola o facendola consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta, la loro offerta redatta in carta bollata da L. 2,40 in busta chiusa e suggellata, corredata dai seguenti documenti:

a) certificato penale di data non anteriore a 3 mesi;

b) certificato di moralità rilasciato dal sindaco dell'ultimo domicilio del concorrente in data non anteriore a 3 mesi;

c) certificato di idoneità tecnica per i lavori da eseguirsi, rilasciato dal prefetto della Provincia o dal sottoprefetto del circondario in data non anteriore a 6 mesi, a quello del presente avviso.

Le Società cooperative dovranno inoltre esibire:

1. Lo statuto sociale.

2. Copia della deliberazione del Consiglio d'amministrazione, che autorizza il presidente o chi per esso a concorrere all'asta;

3. Certificato di regolare inscrizione nel registro prefettizio delle Cooperative.

Esse dovranno inoltre dimostrare quali siano i mezzi tecnici di cui dispongono ed indicare la persona alla quale intendono affidare la direzione dei lavori presentando i certificati di cui alle lettere *a*), *b*), *c*).

Le offerte dovranno portare la indicazione tanto in cifre che in lettere del ribasso percentuale sulla base d'asta ed in essa il concorrente dovrà dichiarare di aver presa esatta cognizione del progetto, del relativo capitolato, computo metrico e di quant'altro riguarda il lavoro da eseguirsi, nonchè di accettare le condizioni che i prezzi stabiliti nell'elenco devono ritenersi invariabili e non suscettibili di modificazioni anche per casi imprevisti.

È riservato alla stazione appaltante la facoltà di escludere dall'asta chiunque dei concorrenti, senza che gli esclusi possano reclamare indennità di sorta, nè che sia reso loro noto le ragioni del provvedimento.

Dovranno inoltre i concorrenti depositare a titolo di cauzione provvisoria presso la cassa comunale la somma di L. 5400 in numerario o cartelle del Debito pubblico a corso di borsa.

L'appalto sarà aggiudicato a quello fra i concorrenti il quale avrà offerto il maggior ribasso percentuale purchè sia compreso nei limiti di ribasso fissato nella scheda dell'Amministrazione comunale.

L'importo dei lavori a base d'asta è di L. 53.497,40.

L'aggiudicatario nel termine improrogabile di otto giorni dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto; in difetto saranno applicate le sanzioni di cui al capo 4° art. 5 del capitolato.

I lavori dovranno essere ultimati nel termine di cinque mesi consecutivi dal giorno della stipulazione del contratto.

Il pagamento dei lavori sarà eseguito dal Comune dopo l'ultimazione ed il collaudo dei lavori sempre che per tale epoca sia

ottenuta e riscosso il mutuo richiesto alla Cassa depositi e prestiti con deliberazione consigliare 2 marzo 1923, n. 374; l'appaltatore non potrà pretendere corresponsione di alcun interesse per il ritardato pagamento.

Il progetto dei lavori da appaltarsi e il relativo capitolato sono visibili presso la segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

Godega S Urbano, 5 maggio 1923.

Il sindaco
G. Pradella.

13623 — A pagamento.

Municipio di San Martino V. C.

AVVISO D'ASTA
per secondo incanto

Essendo andato deserto il primo incanto per la vendita del legname faggeto esistente nella 19ª sezione, in contrada Breccelle o Piano delle Tacche, del bosco comunale Cerro, per il prezzo ridotto di L. 173.356,43

Si rende noto

che nel giorno di venerdì, 25 del corrente mese, alle ore 10 ant., in questo palazzo municipale, innanzi al sindaco o chi per lui, avrà luogo il secondo incanto per la vendita del legname suddetto, con avvertenza che restano ferme tutte le condizioni del capitolato d'oneri, nonchè le altre indicate nel primo avviso, pubblicato il 10 del testè decorso mese di aprile.

Si avverte pure, che a termine dell'art. 82 del regolamento sulla contabilità dello Stato si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche vi fosse un sol concorrente.

I fatali per il miglioramento del ventesimo scadono col mezzogiorno dell'11 giugno successivo.

San Martino V. C., 1° maggio 1923.

Il sindaco
comm. Luigi Pisaniello.

Il segretario comunale
cav. uff. Luigi Severini.

13730 — A pagamento.

Provincia di Cagliari
CIRCONDARIO DI LANUSEI

COMUNE DI SEUI

AVVISO D'ASTA

Alle ore 10 del 21 corrente si terrà in quest'ufficio comunale, dinanzi al sindaco, o chi per esso, il primo esperimento d'asta per l'appalto delle opere e provviste relative all'ampliamento di questo Cimitero, sulla base di L. 56.000 oltre a L. 10.000 per imprevisti.

L'asta seguirà col metodo della candela vergine.

Le offerte di ribasso non dovranno essere inferiori al 0,20 %.

L'aggiudicazione provvisoria sarà soggetta - ove occorra - a miglioríe in grado di ventesimo non inferiori al 5 %.

I lavori dovranno compiersi entro 6 mesi dalla consegna.

La cauzione provvisoria è di L. 2000, quella definitiva è di un ventesimo della somma contrattuale.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno anche soddisfare alle condizioni di cui all'art. 2 del capitolato generale per l'appalto delle opere statali, producendo i documenti ivi indicati.

L'aggiudicazione sarà subordinata alle norme contenute nei capitolati generale e speciale, di cui potrà aversi visione, unitamente agli altri atti relativi all'appalto, in questa segreteria comunale, tutti i giorni, nelle ore d'ufficio.

Seui, 1° maggio 1923.

Il sindaco
Deplano.

Il segretario
Efisio Elias.

13731 — A pagamento.

Comune di Sassari

SI RENDE NOTO

che essendo stato provvisoriamente aggiudicato al signor Zara Gavino, per persona da nominare, lo appalto dei lavori di proseguimento della via Torres e prolungamento della via Cavour, i fatali per il ribasso del prezzo di aggiudicazione scadranno alle ore 12 del giorno 11 maggio p. v.

Sassari, 26 aprile 1923.

Il segretario generale
S. Vasta.

13747 — A pagamento.

IL R. COMMISSARIO
del comune di Palma Montechiaro

RENDE NOTO

che con sua ordinanza odierna fu revocato l'avviso d'asta per l'appalto dell'Acquedotto Sorgente Ninfa, spedito il 27 marzo 1923 dalla disciolta Amministrazione, e pubblicato nel num. 78 della *Gazzetta ufficiale* del 3 corrente col n. 12586, e nel 78 del Foglio annunzi della Regia Prefettura di Girgenti col num. 561 del 4 corrente.

L'appalto è rimandato a tempo indeterminato.

Palma Montechiaro, 27 aprile 1923.

Il R. commissario.

13748 — A pagamento.

PROVINCIA DI BELLUNO

Comune di San Pietro Cadore

AVVISO D'ASTA
per vendita di merce resinosa in tronchi mercantili

In esecuzione a deliberazione consigliare n. 71 del 3 aprile 1923, esecutoria con visto prefettizio n. 5331 del 29 aprile 1923, sentito il Consiglio di prefettura,

SI RENDE NOTO

che nel giorno 16 maggio 1923, dalle ore 10 alle 11, avrà luogo presso la R. prefettura di Belluno, una pubblica asta a schede segrete, ad unico incanto, a termini abbreviati, con aggiudicazione definitiva anche con un solo offerente, per la vendita della merce proveniente dai boschi siti in Valle Visdende, di proprietà della frazione di Valle, di questo Comune.

L'asta seguirà in conformità al disposto dell'art. 87, lett. A, e 90 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

La vendita viene fatta per un quantitativo di merce come segue, in unico lotto:

mc. da 500 a 650, in località Cima Canale;
mc. da 1350 a 1550, in località Fontane.

Il prezzo a base d'asta viene fissato in L. 114 il mc. per le taglie poste a Cima Canale, e L. 120 per quelle poste in località Fontane.

La consegna della merce verrà fatta non appena approvato il contratto ed ultimata entro il mese di maggio 1923.

L'acquirente dovrà attenersi ed osservare tutte le condizioni portate dalla deliberazione consigliare n. 79 del 5 maggio 1922, con aggiunte e varianti di cui l'altra consigliare n. 342, del 9 dicembre 1922, del quaderno d'oneri forestale in data 20 gennaio 1922, e della consigliare n. 71 del 3 aprile corrente anno; atti questi ostensibili a chiunque in questo Municipio fino al giorno 14 maggio 1923

Le offerte estese su carta bollata da L. 2,40 dovranno contenere il prezzo scritto in lettere e cifre, la dichiarazione dell'offerente di essere a piena conoscenza delle condizioni d'appalto, la bolletta esattoriale comprovante il versamento di L. 5000 a garanzia dell'offerta e per le spese d'asta e contrattuali che sono a tutto carico dell'aggiudicatario.

In via eccezionale tale deposito potrà essere anche fatto nelle mani di chi presiederà l'asta.

Le offerte saranno presentate alla R. prefettura di Belluno o personalmente od a mezzo di procuratore munito di regolare mandato, oppure a mezzo della posta.

In quest'ultimo caso l'offerta dovrà giungere alla R. prefettura almeno un'ora prima di quella prestabilita per l'apertura della gara.

L'acquirente alla firma del contratto dovrà comprovare di aver versato nella Cassa comunale cauzione in denaro ragguagliata al 10 % dell'importo approssimativo della merce ed al prezzo di aggiudicazione.

Prima di iniziare la consegna della merce l'acquirente verserà l'importo approssimativo della stessa salvo conguaglio a consegna ultimata.

San Pietro Cadore, 30 aprile 1923.

Il sindaco.

13744 — A pagamento.

Municipio di Noicattaro

AVVISO D'ASTA

per l'appalto dei servizi di nettezza pubblica

In esecuzione del deliberato consiliare 25 u. gennaio, esecutoriato a 12 marzo successivo n. 3994, sentito il Consiglio di prefettura;

SI RENDE NOTO:

che il mattino del giorno 23 maggio prossimo, alle ore 10 con la continuazione, dinanzi al sindaco, o chi per lui, avrà luogo in questo ufficio comunale il 1° esperimento d'asta pubblica col metodo dell'estinzione delle candele, per l'appalto del servizio di nettezza pubblica, che comprende lo spazzamento, la raccolta delle feci, delle acque di rifiuto e la manutenzione delle pile inodori, dal giorno della consegna al 31 dicembre 1921, e sotto tutte le condizioni racchiuse nello speciale capitolato votato dal Consiglio col deliberato 17 dicembre 1920 vistato a 2 marzo 1921, n. 217.

L'asta sarà tenuta con le formalità prescritte dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato e sarà aperta sulla base del canone annuo complessivo di L. 35.000, con prevenzione che ciascuna offerta in ribasso non potrà essere inferiore a L. 50 e che il deliberamento segui à a favore dell'ultimo migliore offerente, quante volte si avessero almeno due concorrenti.

Per essere ammessi alla gara, gli aspiranti dovranno depositare una cauzione provvisoria ragguagliata alla decima parte del canone di base, a garanzia delle spese tutte di asta e di contratto, le quali andranno a carico dell'aggiudicatario, ed inoltre, una somma equivalente al quinto di detto canone che rimarrà come cauzione definitiva a garanzia dell'appalto.

Tutti gli atti sono depositati a disposizione di chiunque in questa segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

Il termine utile — fatali — per la presentazione delle offerte in ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione, scadrà a mezzodì del giorno 15 giugno prossimo.

Noicattaro, 30 aprile 1923.

Visto: p. Il sindaco
F. Dipierro.

Il segretario comunale.

13746 — A pagamento.

Municipio di Rimini

AVVISO D'ASTA

ad unico esperimento d'incanti a termini abbreviati

SI FA NOTO

che nel giorno 19 maggio 1923, alle ore 10,30, si procederà ad unico esperimento d'incanti ed a schede segrete, colle norme dettate dall'art. 87, comma A, del regolamento per l'esecuzione della contabili à generale dello Stato, per l'affitto del molino e forno di proprietà di questo Comune, in conformità del capitolato, di cui alla deliberazione commissariale 5 marzo 1923, approvata dalla G. P. A. il 22 marzo stesso (n. 3257).

La base d'asta è di L. 90.000 e le offerte su carta bollata da L. 2,40 scritte in cifre ed in lettere oltre che al momento della gara, potranno anche essere rimesse in piego suggellato e raccomandato diretto al R. commissario ovvero consegnate personalmente o fatte consegnare, ma in tali casi non più tardi delle ore 18 del giorno precedente a quello stabilito per l'incanto.

Tutte le offerte dovranno essere accompagnate dai documenti qui sotto descritti, nonchè dal deposito di L. 15.000 a titolo di cauzione provvisoria e spese.

L'appalto s'intende pattuito con l'obbligo da parte del deliberatario dell'esatta osservanza del predetto capitolato, di cui ognuno può prendere conoscenza nella segreteria del Comune, nelle ore d'ufficio.

I concorrenti per adire all'asta dovranno essere muniti:

a) dei certificati di penalità e di buona condotta non anteriori alla data di tre mesi.

b) di una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto e di avere presa conoscenza di tutti i locali, materiali, oggetti, macchinari ecc. del molino e forno e delle condizioni contrattuali.

c) del certificato di cittadinanza.

Si avverte che l'aggiudicazione avverrà anche quando vi sia un solo offerente, che abbia però migliorato o almeno raggiunto il prezzo d'asta.

Rimini, 30 aprile 1923.

Il Regio commissario
Marcialis Luigi.

13745 — A pagamento

Direzione del Genio militare di Firenze

Sezione staccata di Piacenza

AVVISO D'ASTA

a termini abbreviati di giorni cinque

con deliberamento definitivo nella 1ª seduta a senso dell'art. 87-a e 90 del regolamento di contabilità generale

SI FA NOTO

che nel giorno 12 maggio 1923, alle ore 10, si procederà nell'ufficio della Sezione staccata del Genio militare di Piacenza, situato in via Felice Cavallotti, n. 74, p. p., avanti al capo sezione del Genio militare, od a chi per esso, a pubblico incanto a partiti segreti, al seguente appalto:

Esecuzione dei lavori di sistemazione dei fabbricati di Piazza d'Armi (Piacenza) per adibirli ad uso officine, magazzini ed uffici costituenti il parco del 4° artiglieria pesante, per l'ammontare di L. 45.000.

Cauzione L. 4500.

Il capitolato d'appalto è visibile presso la Sezione del Genio di Piacenza nelle ore d'ufficio.

Gli aspiranti all'asta per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno esibire o far pervenire sotto pena di esclusione, alla Sezione del Genio militare di Piacenza, non oltre le ore 10 del giorno 11 maggio 1923 i seguenti documenti:

a) l'attestato penale e il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati il primo dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione l'aspirante è nato, l'altro dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante è domiciliato;

b) un certificato di idoneità rilasciato dal prefetto o dal sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto, per conto altrui, lavori pubblici o privati, analoghi a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver dato egli prova di perizia o di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione dei detti lavori

Per ottenere il certificato di idoneità, il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo, in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle di direttore del Genio militare, o direttore d'ufficio, dal quale risulti che, sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto, il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori di natura analoga a quelli da appaltarsi.

L'attestato, oltre la specificata enunciazione dei lavori e del loro ammontare, dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti ed accennare altresì se lo furono regolarmente e con buon risultato e se dettero luogo o no a liti tra l'Amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori, non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da un'altro funzionario governativo avente la qualità di cui nel 2° capoverso del presente comma *b*) il quale certifichi per scienza propria e sotto la sua responsabilità che dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto, per conto altrui, lavori nelle condizioni sopracennate.

L'attestato verrà, in ogni caso, ricordato nel certificato del prefetto o sottoprefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o su quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'Ingegnere od architetto che ne fu il direttore ma dovrà contenere sempre le indicazioni sopra richieste ed essere confermato sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi suddesignati.

c) una dichiarazione con la quale il concorrente attesta di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali e di tutte le altre circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso rimunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Questa dichiarazione dovrà essere fatta su carta bollata filigranata col bollo ordinario di L. 2.

Qualora il concorrente all'asta non possa provare la sua idoneità, l'Amministrazione militare potrà tuttavia ammetterlo all'incanto, purchè presenti in vece sua una persona che riunisca le condizioni suespresse, e alla quale si obblighi di affidare l'esecuzione dei lavori mercè app sito atto, in carta bollata, in cui questa persona dichiari di assumersi tale compito.

Le Società commerciali che intendono di concorrere all'appalto dovranno comprovare con documenti legali o con certificato della cancelleria del tribunale o della Camera di commercio competenti che la Società è legalmente costituita o che furono adempiute le formalità di cui agli articoli 90 e seg. del Codice di commercio e che la persona che sottoscriverà le offerte ha la facoltà di obbligare legalmente la Società medesima.

Le Cooperative ed i loro Consorzi dovranno dimostrare la capacità sia tecnica che finanziaria in base all'art. 43 del regolamento approvato con R. D. n. 278 relativo alla concessione d'appalti a Società cooperative, in data 12 febbraio 1911.

Le Cooperative dovranno altresì presentare la copia della deliberazione consiliare (autenticata da notaio) dalla quale risulti oltre la deliberazione stessa anche la delega alla persona incaricata di prender parte all'asta per firmare l'offerta ed il contratto, la delega alla persona incaricata della direzione dei lavori e la delega alla persona incaricata della riscossione dei mandati.

L'attestato penale, il certificato di moralità e l'attestato di idoneità sono sempre indispensabili anche per la persona cui l'aspirante intende affidare l'eseguimento dei lavori.

L'Amministrazione si riserva però piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, nonostante le presentazioni dei documenti sopraindicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli sieno rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi presso l'ufficio appaltante di essere stati ammessi all'asta.

I concorrenti dovranno presentare le offerte scritte su carta filigranata col bollo ordinario di L. 2, firmate e in piego chiuso.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso oltre che in cifre, in lettere, sotto pena di nullità.

Risultando discrepanza fra la somma in cifra e quella in lettere si riterrà valida quest'ultima.

Saranno dichiarate nulle, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta le offerte che non portino l'indicazione del ribasso in tutte lettere, quelle che non siano munite della firma o che contengano riserve e condizioni, quelle scritte in lingua diversa dall'italiana o dalla francese e quelle infine fatte per telegrafo o per telefono e che non pervengano in pieghi suggellati.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autenticata, l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare nè firmare, nel nome di più di un concorrente.

Qualora gli accorrenti non vogliano presentare le loro offerte all'asta, possono farle pervenire direttamente per mezzo della posta, o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta, in piego chiuso e sigillato.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non saranno presentati o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sotto, e presentata la ricevuta del medesimo unitamente agli altri documenti richiesti.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta, ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Gli offerenti che dimorano in luoghi dove non è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località sede di una autorità militare per riceverví le comunicazioni occorrenti e relative all'asta.

Gli aspiranti per essere ammessi a presentare le loro offerte dovranno fare in una delle sezioni di tesoreria provinciale di Piacenza, Milano, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna, il deposito cauzionale in moneta metallica od in biglietti dello Stato o di Banche d'emissione accettata nelle pubbliche casse, come denaro, ovvero in titoli dello Stato o da esso garantiti.

I depositi costituiti in titoli pubblici saranno agli effetti dell'asta considerati validi solo quando, ragguagliati al valore di borsa che i titoli stessi avevano nel giorno precedente a quello in cui ne è stato eseguito il deposito, verranno riconosciuti almeno eguali alla somma più sopra stabilita pel deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma bensì presentate a parte.

Nessun altro documento oltre la quietanza originale di tesoreria sarà tenuto valido come prova dell'effettuato deposito.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore del concorrente, quando anche fosse un solo che avrà offerto il ribasso maggiore di un tanto per cento sul prezzo stabilito nel presente avviso d'asta, purchè tale ribasso risulti superiore od almeno uguale a quello stabilito dal Ministero della guerra in apposita scheda segreta la quale verrà aperta dopo che saranno state esaminate tutte le offerte presentate.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, o che non siano stati ammessi all'asta, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, ondè se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Le spese di asta, di registro, di copie ed altre relative alla stipulazione od esecuzione del contratto, sono a carico del deliberatario, il quale dovrà anticipare l'importo all'atto della stipulazione del contratto stesso, nella somma di L. 2000.

Entro cinque giorni dall'avvenuto deliberamento, l'aggiudicatario dovrà presentarsi all'ufficio della suddetta Direzione per la stipulazione del contratto.

Piacenza, 2 maggio 1923.

Il ragioniere geometra
G. Bussolati.

13715 — A credito.

Ministero delle Finanze

DIREZIONE GENERALE DEI MONOPOLI INDUSTRIALI

Intendenza di finanza in Reggio Emilia

AVVISO DI CONCORSO

per il conferimento delle rivendite di generi di monopolio n. 87 in Reggio Emilia (località Tondo)

—

E' aperto il concorso per il conferimento delle suindicate rivendite a norma dell'art. 2 del Regio decreto 16 dicembre 1922 num. 1650.

La rivendita è assegnata alla categoria prima, ed al concorso possono partecipare:

1° i militari invalidi ammessi al godimento della pensione privilegiata di guerra:

2° i militari di truppa della R. guardia di finanza, del R. esercito e della R. marina, gli impiegati civili dello Stato, collocati a riposo per cause non dipendenti da fatto di guerra ed ammessi al godimento della pensione non superiore alle L. 1500

La domanda di ammissione al concorso va compilata in carta semplice e deve essere presentata con i seguenti documenti, anche se esenti di tassa di bollo, a questa Intendenza nel termine perentorio di un mese dalla data del Foglio annunzi legali della Provincia ove è inserito il presente avviso.

Il conferimento è a vita, ma sarà revocato quando venga a mancare una delle condizioni personali od economiche richieste per l'ammissione al concorso.

Il reddito della rivendita nell'anno 1921-922 fu di L. 1878. Esso è esente da canone finchè non avrà superato le L. 3000. Sull'eccedenza oltre le L. 3000 il titolare dovrà pagare allo Stato un canone annuale da liquidarsi in base alle disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

Contro la decisione della Commissione provinciale delegata a giudicare sul concorso, è ammesso ricorso al Ministero delle finanze in carta da bollo da L. 2,40 entro il termine di giorni 3 a decorrere dalla data di notificazione della decisione stessa.

L'originale ricorso dovrà essere presentato entro il suindicato termine alla Intendenza di finanza predetta e contenere la prova che esso venne notificato al concorrente prescelto.

Questo, a sua volta, ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in carta da bollo da L. 2,40 entro il termine di giorni venti dalla data di notifica del ricorso.

Le spese per la pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia saranno a carico del concessionario.

Documenti a corredo della domanda

1° decreto della liquidazione della pensione;

2° certificato del casellario giudiziale;

3° certificato di inesistenza delle incompatibilità previste dagli articoli 117 e 118 del regolamento 1° agosto 1901, n. 399;

4° certificato sullo stato economico e di famiglia del concorrente e comprovante che egli è domiciliato e residente nella Provincia da almeno un anno compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso.

Reggio Emilia, 1° maggio 1923.

L'intendente

13752 — A credito

Avviso

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI GROSSETO

La Ditta Marchini Giuseppe ha in data 12 aprile 1923 presentato domanda di sanatoria per derivazione di 1,15 moduli d'acqua dal « Fosso dei Cani », in comune di Castel del Piano, località « Le Conce » e con restituzione nello stesso Comune e nella medesima località, per produzione di forza motrice.

L'ingegnere capo
Vito Fornari.

13700 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

ESTRATTO

Con ricorso in data 30 dicembre 1922, il sig. Francesco Pedinelli, la di lui figlia Annunziata Pedinelli nei Niveggioni ed il sig. avv. Renato Galant, quale curatore speciale della presunta assente Erminia (detta Finimola Nardi del fu Pietro nei Pedinelli hanno chiesto al tribunale di Firenze che fossero emessi i provvedimenti di cui all'art. 25 Codice civile, nei confronti della presunta assente, all'effetto di ottenere la legale dichiarazione di assenza della suddetta.

Con decreto 15 gennaio 1923 il suddetto tribunale, sentito il P. M. (che ha acconsentito), ha ordinato che siano assunte informazioni ed eseguite le formalità di che all'art. 23 Cod. civ.

avv. Carlo Donati.

12593 — A pagamento.

AVVISO

Il sottoscritto procuratore rende noto

che la Corte d'appello di Aquila - Sezione civile ha reso in Camera di consiglio, li sei febbraio 1923, il seguente decreto (reg. in Aquila addì 26 febbraio 1923, n. 490 per L. 224,20).

Omissis.

Si fa luogo all'adozione di Gentile Berardino fu Donato, di anni 22, nato e domiciliato in Barete da parte di Gentile Luigi Benedetto fu Berardino, nato e domiciliato in Barete.

Aquila, 2 maggio 1923.

Alfredo Leopardi
proc.re.

13673 — A pagamento.

In nome di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio
e per volontà della Nazione
Re d'Italia

—

La R. Corte di appello di Aquila, sezione civile, intervenendo gli ill.mi signori

Cav. uff. Di Nanna Luigi, primo presidente.

Cav. uff. Martini Rocco — cav. Leoni Romualdo — cav. Rossi Annibale — cav. Mangoni Vincenzo, consiglieri.

Ha reso in Camera di Consiglio sulla relazione del consigliere cav. Leoni il seguente

DECRETO:

Ritenuto che con verbale 10 marzo 1923 ricevuto dal cancelliere capo di questa Corte d'appello i coniugi D'Ascanio Ignazio Benedetto fu Donato e fu Di Giamberardino Michelina, di anni 61 e Ostoma Felicia Palma fu Tommaso e fu Anzellotti Albina, di anni 58, entrambi nati e domiciliati in Roccacasale, dichiaravano che non avendo figli legittimi, legittimati od adottivi intendevano di adottare come figlio Geronimi Ignazio di ignoti, nato a Scanno, domiciliato a Roccacasale, di anni 24, celibe.

Ritenuto che con lo stesso verbale il suddetto Geronimi Ignazio dichiarava di accettare l'adozione.

Ritenuto che dai documenti esibiti e dalle assunte informazioni si rileva il concorso di tutte le condizioni richieste per potersi far luogo alla detta adozione.

Ritenuto che dalle succitate informazioni è risultato che gli adottandi, godono buona fama in paese e che l'adozione conviene moralmente ed economicamente a Geronimi Ignazio.

Visto l'art. 216 Codice civile, su conforme parere del pubblico ministero, sentito in Camera di Consiglio;

Pronunzia:

Si fa luogo all'adozione di Geronimi Ignazio d'ignoti, di anni 24, nato a Scanno e domiciliato in Roccacasale, da parte dei coniugi D'Ascanio Ignazio Benedetto e Ostoma Felicia Palma fu Tommaso, nati e domiciliati in Roccacasale.

Ed ordina che il presente decreto sia pubblicato ed affisso alla porta di questa Corte d'appello, a quella del tribunale di Sulmona, ed a quella dei municipi di Scanno e Roccacasale, inserito nel giornale degli Annunzi giudiziari del distretto di Aquila e nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, ed annotato fra due mesi nell'atto di nascita di Geronimi Ignazio per gli effetti di cui all'art. 216 e seguenti Codice civile.

Così deliberato in Aquila, 6 aprile 1923.

Il primo presidente
De Nanna.

Il cancelliere capo
Giuseppe Mazzara.

13672 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

Regio tribunale civile e penale di Cuneo

Su istanza di Benedetto Lucia V. Barale il tribunale civile di Cuneo pronunciò sentenza 4-7 marzo 1923 dichiarativa dell'assenza di Barale Giuseppe fu Giovanni e di Benedetto Lucia nato a Gaiola il 2 novembre 1881.

Cuneo, 17 aprile 1923.

avv. Ramonda Giuseppe
procuratore.

13707 — A pagamento.

SUNTO

Con deliberazione del dì 6 aprile 1923 la Corte di appello di Palermo in Camera di consiglio ha omologato l'atto di adozione del dì 14 marzo 1923 tra Butera Antonino e Cattano Vincenza che adottarono Buttafuoco Santo di Calogero e di Buttafuoco Calogera di anni 21 da Menfi.

Si rilascia a richiesta dell'interessato per uso di pubblicazione.

Palermo, 24 aprile 1923.

Il cancelliere
F. Seminara.

13710 — A pagamento

Tumino Raffaele, gerente — *Dario Peruzy*, direttore — Tipografia delle Mantellate.